

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 17 luglio 2013

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2013, n. 13.

Testo unico in materia di turismo.

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2013, n. 13.

Testo unico in materia di turismo

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

CAPO I PRINCIPI, FINALITÀ, FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 (Oggetto)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di leggi regionali in materia di turismo.

Art. 2 (Principi e finalità)

1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell'Umbria. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.

2. La Regione informa la propria azione programmatica ed amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese). In particolare la Regione, negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori, nonché la concessione di benefici in materia di turismo, non

può introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei soggetti di cui al comma 4 senza contestualmente ridurre o eliminarne altri, per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.

3. Il presente testo unico disciplina l'organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo.

4. Il presente testo unico persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione dell'Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate;

b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando al massimo il metodo della concertazione;

c) l'innovazione e la qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica, nonché la promozione della domanda;

d) la tutela e la soddisfazione del turista;

e) la promozione e l'incentivazione dell'accoglienza con particolare riguardo alle persone diversamente abili;

f) l'incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati;

g) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche;

h) la formazione di progetti e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale.

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dal presente testo unico, e in particolare:

a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;

b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;

d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e verifica gli *standard* di qualità delle strutture;

e) stabilisce indirizzi, criteri e *standard* dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;

f) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività di cui alle lettere d) ed e);

g) individua le procedure per l'abilitazione professionale di cui all'articolo 72;

h) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro-loco;

i) individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;

l) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;

m) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario.

2. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni comunitarie.

3. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

4. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso l'*Information Communication Technology* regionale. Le iniziative delle Autonomie Locali sono inserite e coordinate con il portale regionale.

5. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta

regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale. Per l'adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la presenza nel Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture ricettive.

Art. 4
(Funzioni delle Province)

1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.
2. Le Province coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell'ambito del territorio di riferimento in collaborazione con i Comuni singoli o associati.
3. Sono conferite alle Province le seguenti funzioni amministrative in materia di:
 - a) funzioni in materia di agenzia di viaggio e turismo;
 - b) programmazione e attuazione della formazione professionale finalizzata all'esercizio delle professioni turistiche;
 - c) abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
 - d) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative nell'ambito di strumenti di interesse locale;

e) istituzione e gestione dell'elenco delle pro-loco di cui all'articolo 14, la concessione e l'erogazione di contributi;

f) istituzione e gestione dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle relative filiali di cui all'articolo 59;

g) istituzione e gestione dell'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all'articolo 65;

h) istituzione e gestione dell'elenco delle imprese professionali di congressi;

i) istituzione e gestione degli elenchi ricognitivi delle professioni turistiche di cui all'articolo 69;

l) istituzione e gestione degli elenchi ricognitivi dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 62.

Art. 5 (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

2. Ai Comuni, anche in forma associata, sono conferite le funzioni in materia di:

a) valorizzazione delle proprie risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;

b) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro-loco.

Art. 6
(Funzioni conferite
alle unioni speciali di comuni)

1. I comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata mediante le unioni speciali di comuni, di seguito Unioni speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), le seguenti funzioni:

a) informazione e accoglienza turistica, sulla base di indirizzi, criteri e *standard* stabiliti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del presente testo unico. Al fine di garantire omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, alla Regione compete il coordinamento, anche tecnico, delle funzioni, ivi compresa la definizione della consistenza e della dislocazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica di area vasta;

b) integrazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica nella rete regionale, curando la raccolta e la diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli *standard* individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);

c) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera d) e cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla Regione, ai fini della validazione dei dati ISTAT;

d) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive, secondo criteri, termini e

modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;

e) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive e conseguente rilascio dei cartellini vidimati e della tabella riepilogo prezzi;

f) raccolta e redazione delle informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività *on line*;

g) vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche, nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo;

h) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica locale, approvati dalla Giunta regionale ed espressamente affidati all'Unione speciale.

Art. 7

(Agenzie per le imprese)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sussidiarietà orizzontale, anche ai fini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della l.r. 8/2011, promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), anche costituite su iniziativa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo.

CAPO II STRUMENTI OPERATIVI

Art. 8

(Documento triennale di indirizzo strategico)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, adotta il documento triennale di indirizzo strategico e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il documento triennale di indirizzo strategico di cui al comma 1 è aggiornato annualmente entro il mese di maggio dalla Giunta regionale e contiene:

a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;

b) l'individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;

c) la definizione degli obiettivi strategici di promozione turistica;

d) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;

e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali.

Art. 9

(Piano annuale delle attività
di promozione turistica e integrata)

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal documento triennale di indirizzo strategico di cui all'articolo 8, approva entro il 31 ottobre, il Piano annuale di attività di promozione turistica e integrata per il successivo anno, di seguito Piano annuale di attività, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili indicate nel bilancio pluriennale.

2. Nell'ambito del Piano annuale di attività vengono definiti i criteri ed i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste e per la gestione e rendicontazione delle risorse destinate.

3. Il Piano annuale di attività è approvato previa acquisizione del parere del Comitato di

coordinamento per la promozione turistica e integrata di cui all'articolo 12.

4. Le attività di promozione turistica e integrata, definite nel Piano annuale di attività, possono essere realizzate attraverso Sviluppumbria S.p.A. che provvede all'inserimento delle stesse nell'ambito del piano di attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2009.

5. Sviluppumbria S.p.A., previa deliberazione della Giunta regionale, può collaborare con la struttura regionale competente in materia di turismo e con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata alla realizzazione di progetti di promozione turistica e integrata a carattere interregionale, nazionale e internazionale, anche in raccordo con enti e agenzie nazionali.

6. Sviluppumbria S.p.A. relaziona semestralmente alla Giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività realizzate in attuazione del piano di cui al comma 4 nei termini previsti dal comma 2, lettera b) dell'articolo 4 della l.r. 1/2009.

Art. 10

(Commissione per la promozione della qualità)

1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione per la promozione della qualità, composta da esperti di comprovata esperienza in materia di qualità. La Commissione svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.

2. La Commissione per la promozione della qualità di cui al comma 1 avanza proposte alla Giunta regionale relativamente:

- a) alla classificazione delle strutture ricettive;
- b) alla diffusione della cultura e della prassi della qualità in relazione ai servizi connessi con le attività turistiche, nonché in relazione ad altri servizi e attività dei territori;
- c) ai criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte delle Unioni speciali;
- d) all'adeguamento dei requisiti e degli *standard* di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, conseguenti alle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e all'evoluzione degli indirizzi programmatici della Regione.

3. La Commissione per la promozione della qualità, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, tiene conto:

- a) della qualificazione di operatori e imprenditori e della valorizzazione della loro professionalità;
- b) della qualità dell'accoglienza, anche in relazione alla certificazione delle imprese e del territorio, ivi compresa l'ecocompatibilità;
- c) della tutela e soddisfazione del turista;
- d) della qualità dell'informazione e della comunicazione.

4. La Commissione per la promozione della qualità svolge le funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche con riferimento alle strutture ricettive agrituristiche, in raccordo con l'Autorità per il riconoscimento della qualità di cui all'articolo 14

della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche).

5. Con norme regolamentari la Regione disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione per la promozione della qualità, nonché forme di coordinamento con l'attività dell'Osservatorio regionale sul turismo di cui all'articolo 11.

Art. 11

(Osservatorio regionale sul turismo)

1. La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per:

a) la realizzazione di studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;

b) lo svolgimento di attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione.

2. L'Osservatorio regionale sul turismo, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), svolge azione di supporto alla programmazione turistica regionale.

3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio.

4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attività dell'Osservatorio.

Art. 12
(Comitato di coordinamento
per la promozione turistica e integrata)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito Comitato di coordinamento, composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A., nonché da diciotto membri designati:

a) sette dal Consiglio delle Autonomie locali di cui cinque in rappresentanza dei comuni;

b) quattro dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;

c) quattro, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio e servizi;

d) due dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;

e) uno, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Le rappresentanze di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono individuate sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il Comitato di coordinamento opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo è integrato con le designazioni successivamente pervenute.

4. Il Comitato di coordinamento è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura.

5. Il Comitato di coordinamento:

a) esprime parere obbligatorio sul Piano annuale di attività di cui all'articolo 9;

b) promuove iniziative, progetti, indagini e studi relativi alla materia turismo e promozione turistica e integrata;

c) supporta la Regione nelle funzioni di indirizzo e coordinamento della attività di valorizzazione delle risorse turistiche territoriali.

6. L'Assessore regionale in materia di turismo e promozione presiede e convoca il Comitato di coordinamento.

7. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Le attività di segreteria e di supporto tecnico vengono esercitate dal Servizio regionale competente in materia di turismo.

8. Ai componenti del Comitato di coordinamento non spetta alcun compenso.

CAPO III FORME ASSOCIATIVE

Art. 13 (Progetti e prodotti integrati e collettivi)

1. La Regione promuove progetti finalizzati alla valorizzazione di una offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria relative al

patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, artigianale, enogastronomico, nonché alle iniziative rilevanti in materia di spettacolo, grandi eventi, sport e benessere. Alla loro realizzazione possono concorrere imprese e operatori pubblici.

2. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 a scala regionale o interregionale da parte di specifiche unioni di prodotto cui partecipano imprese o imprese e enti pubblici.

3. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere la realizzazione di prodotti turistici d'area, anche a scala interregionale che nascono dall'integrazione di una pluralità di risorse storico-culturali, ambientali e relative alle produzioni di qualità artigianali e enogastronomiche. Alla loro realizzazione concorrono operatori privati e pubblici. Tali raggruppamenti possono assumere la denominazione di Sistemi turistici locali.

4. La Regione promuove forme di sostegno alla realizzazione dei progetti e dei prodotti di cui al presente articolo nell'ambito dei programmi regionali o interregionali e nei limiti delle risorse a disposizione.

Art. 14

(Associazioni pro-loco)

1. Le pro-loco sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica locale

e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.

2. L'iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e) è subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all'attività delle singole pro-loco.

3. La Regione assegna risorse finanziarie alle Province ai fini dell'erogazione dei contributi per l'attività delle pro-loco.

4. Con norme regolamentari la Regione disciplina l'iscrizione delle pro-loco nell'elenco provinciale, nonché i criteri per l'erogazione e concessione di contributi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e).

TITOLO II STRUTTURE RICETTIVE

Art. 15 (Attività ricettiva)

1. Si intende per attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui al presente testo unico.

2. Le strutture ricettive sono suddivise in:

- a) esercizi alberghieri;
- b) esercizi extralberghieri;
- c) esercizi all'aria aperta;
- d) residenze d'epoca.

3. Sono ricomprese tra le attività ricettive le altre forme di ricettività disciplinate al Capo V.

CAPO I STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Art. 16 (Esercizi alberghieri)

1. Sono esercizi alberghieri:
- a) gli alberghi;
 - b) i *motels*;
 - c) gli alberghi residenziali;
 - d) gli alberghi diffusi;
 - e) i villaggi-albergo;
 - f) le residenze della salute - *beauty-farm*.

Art. 17 (Definizioni)

1. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi accessori. Gli alberghi sprovvisti di servizio ristorante che forniscono solo alloggio e prima colazione assumono la denominazione di *meubl  *.
2. I *motels* sono esercizi alberghieri dotati di bar, servizi di ristorazione e servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti auto pari al numero delle stanze, maggiorato del dieci per cento. I *motels* assicurano servizi di primo intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli.

3. Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui unità abitative sono costituite da appartamenti di uno o più locali dotati di servizi igienici privati e di servizio autonomo di cucina.

4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.

5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

6. Le residenze della salute – *beauty-farm* sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. La classificazione è determinata con riferimento esclusivo alla struttura ed ai servizi di tipo ricettivo di cui ai commi 1 e 3.

7. La Giunta regionale, con riferimento agli alberghi diffusi di cui al comma 4, stabilisce:

a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;

b) la distanza massima tra l'edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative.

Art. 18
(Dipendenza)

1. La dipendenza è costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 17, comma 1. È dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non può essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma.
2. Può essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo.

Art. 19
(Piccoli appartamenti - *suites*)

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 16, con esclusione degli alberghi residenziali, possono essere costituiti, in tutto o in parte, da unità abitative composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto e da servizi igienici privati. Tali unità abitative assumono la denominazione di piccoli appartamenti - *suites*.

Art. 20
(Posti letto)

1. Negli esercizi alberghieri classificati ad una, due e tre stelle le camere sono ad uno, a due e a tre posti letto.
2. Negli esercizi alberghieri classificati a quattro e cinque stelle le camere sono ad uno e a due posti letto.

3. Nelle camere a due e a tre letti può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta un'agevole fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.

Art. 21
(Classificazione)

1. Gli esercizi alberghieri di cui all'articolo 16 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata al presente testo unico, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

2. Gli esercizi classificati cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando l'immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.

3. I *motels* non possono avere una classificazione superiore a quattro stelle.

4. Gli alberghi residenziali, gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo e le residenze della salute - *beauty-farm* non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.

5. La dipendenza deve avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.

Art. 22
(Direttore d'albergo)

1. A ciascun esercizio ricettivo alberghiero classificato tre stelle, quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso è preposto un direttore d'albergo dotato di adeguata professionalità.

2. Il direttore d'albergo svolge compiti di coordinamento tecnico-amministrativo, ha la responsabilità gestionale ed operativa e costituisce il punto di riferimento tra la clientela e l'amministrazione alberghiera.

CAPO II
STRUTTURE RICETTIVE
EXTRALBERGHIERE

Art. 23
(Esercizi extralberghieri)

1. Sono esercizi extralberghieri:
- a) le *country house* - residenze di campagna;
 - b) le case e appartamenti per vacanze;
 - c) le case per ferie;
 - d) le case religiose di ospitalità;
 - e) i centri soggiorno studi;
 - f) gli ostelli per la gioventù;
 - g) i *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi;
 - h) i rifugi escursionistici.

Art. 24

(Country house - residenze di campagna)

1. Le *country house* - residenze di campagna sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le *country house* sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

2. Nelle *country house* è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

Art. 25

(Case e appartamenti per vacanze)

1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente in forma imprenditoriale organizzata e continuativa. Sono costituiti da almeno tre unità abitative poste nello stesso stabile o in stabili diversi siti nelle immediate vicinanze e facenti parte di area territorialmente omogenea. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti per una permanenza massima di tre mesi ed è composta da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma.

2. Le case e appartamenti per vacanze non sono dotati di servizio di ristorazione.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

Art. 26
(Case per ferie)

1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della

cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.

Art. 27

(Case religiose di ospitalità)

1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall'osservanza delle finalità dell'ente religioso gestore che offrono, a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.
2. L'orario di chiusura al pubblico delle case religiose di ospitalità è fissato, di norma, alle ore ventuno nella stagione autunno-invernale e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.
3. Ai fini del presente testo unico sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi).
4. Alle case di convivenza religiosa non si applica la definizione di cui al comma 1.

Art. 28

(Centri soggiorno studi)

1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.

2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

Art. 29

(Ostelli per la gioventù)

1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.

2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

Art. 30

(*Kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi)

1. Sono *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.

2. Nei *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

3. Nei *kinderheimer* - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di

personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.

Art. 31
(Rifugi escursionistici)

1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.
2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell'escursionismo o da soggetti privati.
3. I rifugi escursionistici garantiscono il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.

Art. 32
(Classificazione)

1. Gli esercizi extralberghieri di cui agli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 sono classificati ciascuno in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori di cui alle allegate tabelle B, C, D, E, F, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.
2. I centri soggiorno studi di cui all'articolo 28 sono classificati in un'unica categoria, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, edilizia e urbanistica e sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in strutture dotate dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a due stelle.

CAPO III
STRUTTURE RICETTIVE
ALL'ARIA APERTA

Art. 33
(Esercizi ricettivi all'aria aperta)

1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:
 - a) i campeggi;
 - b) i villaggi turistici;
 - c) i *camping-village*.

Art. 34
(Definizioni)

1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
2. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.
3. I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.

4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole con gli stessi requisiti di cui all'allegata tabella G), utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.

5. I *camping-village* sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.

6. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, quali i *bungalow*; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.

7. Nei *bungalow* è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

Art. 35 (Classificazione)

1. I campeggi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con una stella, due stelle, tre stelle e quattro stelle.

2. I villaggi turistici sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con due stelle, tre stelle e quattro stelle.
3. I *camping-village* sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con tre stelle e quattro stelle.
4. Il numero delle stelle viene attribuito sulla base del possesso dei requisiti di cui alle allegate tabelle G, H e I.
5. La classificazione degli esercizi ricettivi di cui al presente articolo è attribuita nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

Art. 36

(Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didatticoeducativi)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i *camping-village* organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.
2. I Comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, l'organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.

Art. 37

(Aree attrezzate per la sosta temporanea)

1. I Comuni, per consentire la sosta di *caravan*, *autocaravan*, *camper* e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all'aria aperta.
2. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto dell'articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relative norme di attuazione.
3. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.

CAPO IV

RESIDENZE D'EPOCA

Art. 38

(Residenze d'epoca)

1. Sono residenze d'epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza.
2. I complessi di cui al comma 1 devono mantenere l'originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all'esterno che all'interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.

3. Le residenze d'epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

4. La denominazione di residenza d'epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell'immobile.

5. Le residenze d'epoca esercitate in forma imprenditoriale sono classificate in un'unica categoria, previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla allegata tabella L e previo cambiamento di destinazione d'uso, ai sensi della normativa vigente.

6. L'accoglienza turistica nelle residenze d'epoca può essere esercitata in forma non imprenditoriale quando è a carattere saltuario e senza la fornitura di servizi accessori. È assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell'attività.

7. L'esercizio dell'attività in forma non imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d'uso dell'immobile che può essere adibito in tutto o in parte a ricettività. È obbligatoria la presenza di una sala comune.

8. Nelle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente.

9. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle residenze d'epoca è subordinata alla conformità

delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

Art. 39

(Commissione per le residenze d'epoca)

1. È istituita presso la competente struttura della Giunta regionale la Commissione per le residenze d'epoca composta da sei esperti nominati dalla Giunta regionale. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.
2. La Commissione per le residenze d'epoca esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca previsti dall'articolo 38 commi 1, 2 e 3, essenziali per il mantenimento della classificazione, che a corredo della Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d), vengono attestati dal titolare.
3. La Commissione per le residenze d'epoca, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto dei parametri di valutazione stabiliti dalla Commissione per la promozione della qualità di cui all'articolo 10.
4. La Commissione per le residenze d'epoca esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Unione speciale competente per territorio.
5. In caso di parere negativo da parte della Commissione per le residenze d'epoca sui requisiti di cui all'articolo 38, commi 1, 2 e 3, la classificazione non può essere confermata.

L'Unione speciale competente, sulla base del verbale della Commissione stessa, può concedere un termine per la regolarizzazione, sospendendo nel frattempo l'attività.

6. Se la Commissione per le residenze d'epoca non esprime il parere nei termini di cui al comma 4, si applica il silenzio assenso, ai sensi della normativa vigente.

CAPO V ALTRE ATTIVITÀ RICETTIVE

Art. 40 (Requisiti)

1. Le attività ricettive di cui al presente capo conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

Art. 41 (Esercizi di affittacamere)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati, anche abitualmente, i quali utilizzano l'abitazione di residenza per fornire alloggio ed, eventualmente, servizi complementari. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto.

2. È ricompreso nell'esercizio di affittacamere l'affitto anche abituale di non più di due appartamenti mobiliati posti nello stesso stabile di residenza del titolare per una capacità ricettiva

complessiva non superiore a sei camere per un massimo di dodici posti letto.

3. L'esercizio dell'attività di affittacamere non può comunque superare complessivamente, in applicazione dei commi 1 e 2, sei camere per dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente, servizi complementari.

4. Gli esercizi di affittacamere di cui ai commi 1 e 2 sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M.

5. Il titolare dell'attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presente nell'abitazione di residenza almeno per il periodo in cui l'attività stessa è svolta.

6. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

Art. 42

(Bed and breakfast)

1. È definito *bed and breakfast* il servizio di alloggio e prima colazione esercitato in modo anche saltuario all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione.

2. L'attività di *bed and breakfast* può essere svolta in non più di tre camere e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto per bambini al di sotto dei dodici anni. Ogni camera

non può avere più di tre posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.

3. Il soggiorno degli ospiti non può superare i trenta giorni consecutivi.

4. Gli esercizi di *bed and breakfast* sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M.

CAPO VI NORME COMUNI PER LE ATTIVITÀ RICETTIVE

Art. 43 (Validità della classificazione)

1. Il titolare della struttura ricettiva contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA, di cui all'articolo 46 dichiara la classificazione spettante alla propria struttura in base ai requisiti previsti dalle tabelle allegate alla presente legge. La classificazione ha validità quinquennale a partire dal 1° gennaio 2011. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.

Art. 44 (Apertura degli esercizi ricettivi)

1. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente testo unico comunicano all'Unione

speciale competente per territorio i periodi di apertura.

Art. 45
(Denominazione)

1. A ciascuna struttura ricettiva è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio comunale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.

2. L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per prima ha ottenuto la denominazione.

Art. 46
(Esercizio dell'attività ricettiva)

1. L'interessato che intende esercitare l'attività ricettiva presenta all'Unione speciale competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia – SUAPE - di cui all'articolo 40 della l.r. 8/2011 del Comune competente per territorio, la SCIA. L'interessato può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.

2. La SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), contiene i seguenti dati resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)):

- a) possesso dei requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa vigente;
- b) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ove previsto;
- c) classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;
- d) per le residenze d'epoca di cui all'articolo 38, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 38, commi 1, 2 e 3, oggetto del parere della Commissione delle residenze d'epoca di cui all'articolo 39;
- e) estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;
- f) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione per ognuna delle camere e/o unità abitative dei rispettivi posti letto, ubicazione e periodo di apertura.

3. Contestualmente alla SCIA, l'interessato, ai fini del rilascio dei cartellini dei prezzi di ciascuna unità abitativa, comunica le tariffe da applicare.

4. L'Unione speciale effettua i controlli, su tutte le strutture ricettive, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA. Per le residenze d'epoca, ha, altresì, l'obbligo di richiedere il parere alla Commissione delle residenze d'epoca di cui all'articolo 39.

5. L'Unione speciale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui al comma 4, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dall'Unione speciale stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. È fatto, comunque, salvo il potere dell'Unione speciale di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990.

6. Qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dal presente testo unico, l'Unione speciale consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività è sospesa; nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, l'Unione speciale assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente, o assume determinazioni ai sensi del comma 5.

7. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata all'Unione speciale competente entro quindici giorni.

8. Il titolare, in caso di variazioni strutturali o dei servizi che comportano un mutamento della classificazione, ne dà comunicazione all'Unione

speciale entro quindici giorni, dichiarando la nuova classificazione; l'Unione speciale ha l'obbligo di effettuare i relativi controlli entro sessanta giorni dalla comunicazione.

9. In caso di subentro nella titolarità dell'attività ricettiva, il subentrante presenta la SCIA dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

Art. 47

(Obblighi del titolare dell'attività ricettiva)

1. L'ospitalità nelle strutture ricettive è subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'adempimento da parte del titolare dell'attività ricettiva degli obblighi derivanti dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

2. Gli esercizi ricettivi hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno, accanto alla propria tipologia e denominazione, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.

3. Entro il 1° ottobre di ogni anno il titolare dell'attività ricettiva presenta all'Unione speciale, anche mediante apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, la comunicazione dei prezzi decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il titolare, entro il 1° marzo, può presentare all'Unione speciale l'aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1° giugno.

4. La mancata comunicazione annuale dei prezzi comporta l'implicita conferma della validità della

precedente comunicazione, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 52, comma 11.

5. Il titolare dell'attività ricettiva, oltre la SCIA di cui all'articolo 46, espone, in conformità ai dati contenuti nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3:

a) la tabella indicante il prezzo del servizio nei locali adibiti all'esercizio delle attività;

b) i cartellini dei prezzi in ciascuna unità abitativa.

6. Il titolare delle attività ricettive, registra giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione o su specifico modello cartaceo ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia di rilevazione del "Movimento dei Clienti nelle strutture ricettive" in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica o la consegna dei modelli cartacei dei dati di cui al presente articolo, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

7. La Giunta regionale determina, sulla base della normativa statale in materia, i dati obbligatori da inserire nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3 e adotta apposito modello.

8. Il titolare dell'attività ricettiva, comunica annualmente all'Unione speciale il rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 46, comma 2, lettera e).

Art. 48

(Chiusura temporanea e cessazione dell'attività)

1. I titolari delle attività ricettive di cui al presente titolo, comunicano all'Unione speciale la chiusura temporanea e la cessazione dell'attività.

Art. 49

(Reclamo)

1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto all'Unione speciale.
2. L'Unione speciale comunica all'interessato l'esito dell'accertamento conseguente al reclamo di cui al comma 1.
3. L'Unione speciale comunica alla Commissione per la promozione della qualità i reclami presentati e l'esito degli accertamenti sugli stessi.

Art. 50

(Superfici, altezze, volumi)

1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale hanno le dimensioni minime fissate alle allegate tabelle N e O.
2. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l'utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale

18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle N e O, nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alle misure previste negli edifici esistenti.

3. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell'immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.

Art. 51 (Piscine natatorie)

1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente testo unico si applica la normativa regionale vigente in materia.

Art. 52 (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver effettuato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque dichiara in sede di SCIA requisiti della struttura o servizi inesistenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

3. Chiunque non dichiara la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

4. Chiunque interrompe temporaneamente l'attività, senza averne data preventiva comunicazione al Comune competente, salvo casi di forza maggiore, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

6. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

7. Chiunque non espone i dati dichiarati nella SCIA o espone dati non veritieri è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

8. Chiunque non espone o espone in modo non perfettamente visibile la SCIA, le tabelle o i cartellini dei prezzi è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

9. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo una tipologia ricettiva e/o una denominazione diversa da quella dichiarata o servizi non posseduti o un livello di classificazione diverso da quello attribuito o non indica la tipologia ricettiva dichiarata è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

10. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori previsti per la tipologia ricettiva o per la classificazione attribuita è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

11. Chiunque non effettua la comunicazione annuale dei prezzi entro il termine di cui all'articolo 47, comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

12. Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione o la consegna mensile di cui all'articolo 47, comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

13. Chiunque non comunica annualmente all'Unione speciale il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 46, comma 2, lettera e) è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

14. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti, denunciati o comunque pubblicizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

15. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte dell'Unione speciale è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

16. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dall'Unione speciale cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, INTERMEDIAZIONE DI
VIAGGI E ORGANIZZAZIONE
PROFESSIONALE DI CONGRESSI

CAPO I
ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE
DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA
PROFESSIONALE

Art. 53
(Agenzie di viaggio e turismo)

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che esercitano in via esclusiva attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere per singole persone o gruppi, curandone la diffusione al pubblico con la fornitura dei servizi connessi di accoglienza e assistenza ai turisti. Compete altresì alle agenzie di viaggio e turismo l'esercizio dell'attività specializzata nell'organizzazione, produzione e diffusione dei pacchetti turistici finalizzati alla creazione e all'incremento dei flussi turistici verso l'Umbria.

2. Le agenzie di viaggio e turismo nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti ai sensi della Convenzione internazionale relativa

ai contratti di viaggio C.C.V., ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché in conformità al d.lgs. 79/2011.

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono fornire al turista i seguenti servizi:

a) organizzazione e realizzazione di gite, escursioni individuali o collettive e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi della normativa vigente;

b) emissione e vendita di biglietti di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni;

c) informazione e assistenza;

d) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

e) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;

f) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

g) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

h) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;

i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni;

l) rilascio e pagamento di assegni turistici, assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori e di lettere di credito, nel rispetto della normativa vigente.

4. L'agenzia di viaggio e turismo non può assumere una denominazione uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; non può altresì assumere il nome di comuni o regioni italiane.

Art. 54

(Filiali delle agenzie di viaggio e turismo)

1. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui all'articolo 53 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.

2. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo svolgono esclusivamente le seguenti attività:

a) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di viaggi, soggiorni e crociere organizzati dall'agenzia principale o da altre agenzie;

b) informazione e assistenza;

c) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

d) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;

e) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

f) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

g) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;

h) prenotazione vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni.

Art. 55

(Requisiti per l'esercizio dell'attività)

1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo sono necessari i seguenti requisiti soggettivi, professionali e strutturali:

a) assenza, in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

b) gestione tecnica dell'agenzia prestata dal titolare o legale rappresentante della società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 62, comma 1 o affidata ad un direttore tecnico regolarmente abilitato ai sensi dell'articolo 63;

c) locali indipendenti, esclusivamente adibiti alla specifica attività e con destinazione d'uso ad attività commerciali e/o uffici.

2. La Giunta regionale, con atto di indirizzo definisce le modalità per l'accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1, lettera b).

Art. 56

(Garanzia assicurativa)

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 57 è subordinato alla stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 del d.lgs. 79/2011, da parte dello stesso dichiarante.

2. La polizza assicurativa di cui al comma 1 è rinnovata annualmente.

Art. 57

(Esercizio dell'attività
di agenzia di viaggio e turismo)

1. L'interessato che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta alla Provincia competente per territorio, tramite il SUAPE di cui all'articolo 40 della l.r. 8/2011 del Comune competente per territorio, la SCIA. L'interessato può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della SCIA.

2. La SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, contiene i seguenti dati resi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del d.p.r. 445/2000:

a) possesso dei requisiti di cui all'articolo 55 e attestazione di cui all'articolo 53, comma 4;

b) estremi del contratto di assicurazione di cui all'articolo 56;

3. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata alla Provincia entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta variazione.

4. La Provincia competente, effettua i controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della SCIA. La Provincia ha altresì l'obbligo di verificare annualmente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 56.

5. La Provincia competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA di cui

al comma 1, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. È fatto, comunque, salvo il potere della Provincia di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990.

6. La Provincia competente adotta provvedimenti di autotutela nel caso di:

a) variazione della titolarità dell'agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva segnalazione alla Provincia competente;

b) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 61;

c) mancata comunicazione della chiusura temporanea di cui all'articolo 60;

d) mancata comunicazione dell'apertura di una filiale;

e) gravi irregolarità accertate circa l'adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al d.lgs. 79/2011;

f) mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 56.

Art. 58
(Apertura di filiali
di agenzie di viaggio e turismo)

1. L'apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo aventi sede nel territorio provinciale è soggetta a comunicazione da presentare alla Provincia competente, tramite il SUAPE di cui all'articolo 40 della l.r. 8/2011 del Comune competente per territorio.
2. L'apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie di viaggio e turismo principali aventi sede in altra regione italiana o in altro Stato dell'Unione europea è soggetta a comunicazione da presentare alla Provincia competente, tramite il SUAPE di cui all'articolo 40 della l.r. 8/2011 del Comune competente per territorio. Il titolare comunica i dati concernenti l'agenzia principale nonché i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 56, comma 1.
3. Il titolare di cui al comma 2 con filiali nel territorio provinciale comunica alla Provincia competente qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.
4. La Provincia competente, successivamente all'apertura delle filiali di agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1 ha l'obbligo di effettuare controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione.
5. La Provincia competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c) e all'articolo 56, comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di

prosecuzione dell'attività salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il divieto di prosecuzione diviene efficace. È fatto, comunque, salvo il potere della Provincia di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990.

Art. 59

(Elenco delle agenzie di viaggio
e turismo e delle filiali)

1. La Provincia competente istituisce e detiene l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L'elenco contiene almeno i dati indicati nella SCIA o nella comunicazione.

Art. 60

(Chiusura temporanea)

1. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo e/o delle filiali, deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia competente.

Art. 61

(Obblighi del titolare)

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all'esterno, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia e indicare l'esatta denominazione della stessa.

2. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre all'interno, in maniera immediatamente visibile, la SCIA. Le filiali di agenzie di viaggio e turismo devono esporre all'interno, in maniera immediatamente visibile, la comunicazione.

3. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all'articolo 62, comma 2 entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall'incarico.

Art. 62
(Direttore tecnico)

1. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare o al legale rappresentante della società in possesso delle conoscenze e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), conseguite presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro della Unione Europea.

2. Qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1 e non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia di viaggio e turismo, la gestione tecnica è affidata ad un direttore tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 63, che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo.

Art. 63
(Abilitazione professionale)

1. L'esercizio della professione di direttore tecnico di cui all'articolo 62 è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale che si ottiene in alternativa:

a) mediante la verifica del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 20 del d.lgs. 79/2011, da parte delle province;

b) mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attività di cui al d.lgs. 206/2007 conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.

2. Per il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dal d.lgs. 206/2007 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un'agenzia di viaggio e turismo.

Art. 64
(Elenco provinciale dei direttori tecnici)

1. Agli elenchi provinciali di cui all'articolo 4, comma 3, lettera l), di natura ricognitiva, dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, sono iscritti, a domanda, i soggetti in possesso di abilitazione professionale.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E TURISMO
IN FORMA NON PROFESSIONALE

Art. 65
(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio provinciale, iscritte all'elenco provinciale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.
2. L'iscrizione all'elenco provinciale è subordinata alla stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 del d.lgs. 79/2011.
3. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del d.lgs. 79/2011 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con l. 1084/1977.
4. Le associazioni iscritte nell'elenco provinciale indicano, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.
5. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura sono redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 79/2011 e sono diffusi esclusivamente in ambito associativo.

6. La Provincia competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 67, provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g) in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno.

7. La Giunta regionale stabilisce i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g).

Art. 66

(Organizzazione di viaggi
esercitata in forma occasionale)

1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuata previa stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 19 del d.lgs. 79/2011.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato) e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22 (Norme sull'associazionismo di promozione sociale) possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione della

polizza assicurativa di cui all'articolo 19 del d.lgs. 79/2011.

3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Provincia competente le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa.

4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale dell'attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Provincia competente, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1.

Art. 67

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 65 e 66, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all'articolo 53, senza avere presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque esercitando un'attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell'agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività proprie dell'agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 65 sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

4. L'agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella dichiarata è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.

5. L'agenzia di viaggio e turismo che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall'articolo 38 del d.lgs. 79/2011 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. I soggetti di cui all'articolo 66 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza avere presentato la comunicazione e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 66 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

7. La mancata comunicazione di cui all'articolo 58, commi 1 e 2, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

8. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte della Provincia competente è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

9. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dall'Unione speciale cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.

CAPO III ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI CONGRESSI

Art. 68 (Impresa professionale di congressi)

1. È impresa professionale di congressi l'attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni.
2. Le imprese professionali di congressi, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, possono fornire servizi di prenotazione alberghiera, di assistenza e di trasferimento da e per stazioni di partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei partecipanti alle manifestazioni di cui al comma 1.
3. I requisiti e le modalità per l'esercizio dell'attività di organizzazione professionale di congressi sono disciplinati con regolamento regionale.
4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui al comma 3, possono svolgere l'attività di organizzazione professionale di congressi.
5. La Provincia competente cura l'elenco delle imprese professionali di congressi di cui

all'articolo 4, comma 3, lettera h) secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 3.

TITOLO IV PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 69 (Professione turistica)

1. Il presente testo unico, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale vigente in materia, definisce le attività professionali turistiche in attuazione dell'articolo 6 del d.lgs. 79/2011.

2. Ai sensi del comma 1, sono definite le seguenti attività professionali:

- a) guida turistica;
- b) accompagnatore turistico.

Art. 70 (Guida turistica)

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nella visita alle attrattive storiche, artistiche, monumentali, archeologiche, ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, etnografiche, illustrandone le caratteristiche e assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornendo ogni altra informazione anche in una o più lingue estere.

Art. 71

(Accompagnatore turistico)

1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell'ambito della specifica competenza della guida turistica.

Art. 72

(Abilitazione professionale)

1. L'esame di abilitazione per le figure professionali turistiche di cui agli articoli 70 e 71 è effettuato dalle Province in base a procedure omogenee stabilite con proprio atto dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale determina, in particolare:

a) gli ambiti di competenza delle professioni turistiche di cui all'articolo 69, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai turisti;

b) i criteri e le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame;

c) le modalità di accertamento per l'estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 73, da parte delle Province;

d) la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per gli esami di abilitazione di cui al comma 1;

e) le materie oggetto degli esami di abilitazione di cui al comma 1.

3. Per l'accesso agli esami abilitanti di cui al comma 1, è previsto il versamento di un contributo a titolo di rimborso spese pari a euro 80,00.

4. La Provincia, sulla base degli esiti dell'esame abilitante, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione ed il tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

Art. 73

(Riconoscimento e estensione dell'abilitazione)

1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che intendono svolgere le attività di guida turistica e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.

2. Coloro che sono già in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle professioni turistiche di cui all'articolo 69, possono estendere l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione turistica, previo accertamento, da parte della Provincia, delle conoscenze e delle competenze compensative ed integrative da parte della Provincia.

3. La guida turistica e l'accompagnatore turistico possono estendere l'abilitazione all'uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento, da parte della Provincia, della conoscenza delle lingue estere per le quali si chiede l'estensione.

4. Le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni e che intendono svolgere la propria attività nella Regione Umbria, sono soggette all'accertamento, da parte della Provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 72.

Art. 74

(Elenchi provinciali delle professioni turistiche)

1. Agli elenchi provinciali di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), di natura ricognitiva, delle professioni turistiche di cui all'articolo 69, sono iscritti, a domanda, i soggetti in possesso di abilitazione professionale.

Art. 75

(Esenzione dall'obbligo
dell'abilitazione professionale)

1. Sono esentati dall'obbligo dell'abilitazione all'esercizio delle professioni prevista all'articolo 73 i seguenti soggetti:

a) l'associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 65 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui agli articoli 70 e 71 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;

b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l'attività di cui all'articolo 70 per i propri studenti nell'ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio.

2. Le Unioni speciali, nell'esercizio della loro funzione di vigilanza e controllo, accertano le condizioni che determinano le esenzioni dall'obbligo della abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono esibire, ai fini dell'accertamento di cui al comma 2 la documentazione comprovante l'esenzione.

Art. 76 (Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale, hanno diritto, ai sensi del Decreto Ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato), all'ingresso gratuito durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali.

Art. 77 (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 69 senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione

amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

2. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 69 in una lingua straniera per la quale non è abilitato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

3. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 75 privo della documentazione attestante il diritto all'esenzione dall'obbligo dell'abilitazione professionale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

4. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche di cui all'articolo 69 senza la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dall'Unione speciale cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO V INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA

Art. 78 (Finanziamento per la ricettività)

1. Le Province, al fine di consentire il miglioramento dell'offerta ricettiva e l'adeguamento delle aziende ricettive in attività ai requisiti di classificazione previsti dalla presente legge, dispongono la concessione delle

provvidenze finanziarie di cui all'articolo 81 a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o associate.

Art. 79

(Interventi ammessi a finanziamento)

1. Le Province concedono le provvidenze di cui all'articolo 78 per gli interventi e nel rispetto delle priorità di seguito indicate:

a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività;

b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in attività, extralberghiere e all'aria aperta;

c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera;

d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere e residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale di cui all'articolo 38;

e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta.

Art. 80

(Interventi ammissibili)

1. Gli interventi di cui all'articolo 79 sono quelli ritenuti utili alla qualificazione dell'offerta ricettiva, inclusi quelli concernenti l'arredamento, la realizzazione di strutture congressuali,

sportivo-ricreative, di ristoro, annesse alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 81
(Provvidenze)

1. La Provincia competente, per le iniziative previste all'articolo 79, concede il concorso sugli interessi ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 13, nella misura massima di quattro punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in forma attualizzata su mutui concessi, a condizioni liberamente concordate tra le parti, da istituti bancari convenzionati per un importo pari al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche su mutui contratti con istituti bancari, a condizioni liberamente concordate tra le parti, a valere su fondi BEI o altri fondi in valuta estera. Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro competente con proprio decreto.

4. Il concorso è corrisposto nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato, fissato dallo Stato ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), a carico dei soggetti beneficiari.

5. Sono ammesse ai benefici di cui al presente titolo anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempre che dagli stessi risulti la destinazione di cui all'articolo 79.

6. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese.

Art. 82 (Convenzioni)

1. Le Province, per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 81, stipulano un'unica convenzione con gli istituti di credito che prevede, in particolare:

a) le modalità di erogazione dei finanziamenti, del pagamento da parte dei beneficiari, nonché il termine entro cui l'Istituto di credito perviene alla stipula del contratto di mutuo;

b) la durata massima del mutuo, che non può eccedere i venti anni;

c) la durata massima dell'eventuale preammortamento.

Art. 83 (Vincolo di destinazione)

1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente titolo sono soggetti al vincolo di destinazione per l'intera durata del mutuo desumibile dal provvedimento di concessione; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola da inserire nel contratto di mutuo e deve essere trascritta, a cura dell'istituto

mutuante, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

2. La Provincia competente può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al comma 1, su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico-produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla estinzione totale e anticipata del residuo debito.

3. La Provincia competente, nell'ipotesi di cui al comma 2, dispone la revoca del beneficio, subordinandola alla rivalutazione delle restituende somme percepite in forma attualizzata.

Art. 84 (Riparto stanziamenti)

1. La Giunta regionale ripartisce, di norma, i fondi stanziati per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 81 nella misura del settanta per cento per la provincia di Perugia e del trenta per cento per la provincia di Terni.

2. La Giunta regionale, in caso di persistente inutilizzazione da parte di una delle Province dei fondi assegnati, è autorizzata a modificare le percentuali di riparto nelle successive annualità.

Art. 85 (Accreditamento fondi)

1. La Giunta regionale eroga i fondi a seguito di apposita richiesta presentata dalle Province entro il 30 novembre di ogni anno nei limiti degli stanziamenti regionali di bilancio.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
FINALI E TRANSITORIE

Art. 86
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5350).
2. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 9 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5360).
3. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 10 si fa fronte con lo stanziamento annualmente previsto alla unità previsionale di base 02.1.005 "Amministrazione del personale" del bilancio regionale (cap. 560 – Spesa obbligatoria).
4. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 11 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo" del bilancio di previsione 2013 (cap. 5300).
5. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 13, comma 4 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 "Interventi a favore della promozione e

commercializzazione del turismo” del bilancio di previsione 2013 (cap. 5310).

6. Al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 14, comma 3 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.1.001 “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” del bilancio di previsione 2013 (cap. 5302).

7. Al finanziamento degli oneri di cui all’articolo 81 si fa fronte con lo stanziamento esistente alla unità previsionale di base 09.2.002 “Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici” del bilancio di previsione 2013 (cap. 9281).

8. Al finanziamento degli oneri conseguenti al trasferimento delle funzioni e compiti di cui all’articolo 91 si fa fronte con le risorse annualmente stanziare ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 nell’unità previsionale di base 02.1.001 “Relazioni istituzionali (capp. 716/1021 – 716/1022 – 717/1021 – 717/1022) del bilancio di previsione, con le modalità ed i criteri previsti agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.

9. Per gli anni successivi l’entità della spesa di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 87
(Strutture ricettive agrituristiche)

1. Le strutture ricettive agrituristiche che esercitano attività di ricezione e ospitalità ai sensi della l.r. 28/1997 sono assimilate agli esercizi ricettivi extralberghieri di cui all'articolo 23.
2. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, i servizi erogati nonché la capacità ricettiva massima delle strutture ricettive agrituristiche, sono definiti dalla l.r. 28/1997.
3. Alle strutture ricettive agrituristiche si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia di agriturismo, le disposizioni della presente legge e dei relativi atti di attuazione.

Art. 88
(Potere sostitutivo)

1. La Giunta regionale, in caso di accertata inadempienza da parte delle Province, dei Comuni e delle Unioni speciali nell'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite dal presente testo unico, diffida l'ente inadempiente a provvedere nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della diffida.
2. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, esercita il potere sostitutivo anche mediante la nomina di un commissario ad acta per l'adozione degli atti necessari.

3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale gli atti relativi all'esercizio del potere sostitutivo.

Art. 89
(Concessione di benefici)

1. La concessione di qualsiasi beneficio pubblico ad imprese turistiche è subordinata al rispetto da parte delle stesse imprese dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e delle norme previdenziali, contributive e fiscali.

Art. 90
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria ed alla qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza.

2. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Consiglio regionale una relazione contenente:

a) l'elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con l'indicazione delle priorità di cui all'articolo 79 la natura e l'importo dei lavori ammessi a contributo, l'ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ed i provvedimenti amministrativi adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 83;

b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dalle Unioni speciali sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;

c) i contributi erogati dalle Province alle associazioni pro-loco.

3. Ogni due anni, entro il 31 luglio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui seguenti aspetti:

a) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici;

b) esiti del monitoraggio svolto dalla Commissione per la promozione della qualità, e iniziative intraprese per la qualità dell'accoglienza e il miglioramento dell'offerta turistica.

4. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 91

(Norme transitorie e finali)

1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali sono effettuati ai sensi della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

2. Fino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 i procedimenti relativi alle professioni turistiche, ivi compresi gli esami di abilitazione, alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale, nonché alle associazioni pro-loco, sono svolti dalla struttura

regionale competente ai sensi del presente testo unico.

3. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011, le funzioni conferite dall'articolo 6 del presente testo unico sono esercitate, secondo la rispettiva competenza, dagli ATI ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti – Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) e dai Comuni competenti per territorio.

4. Le *country house* - residenze di campagna, le case e appartamenti per vacanze, le residenze d'epoca e gli esercizi di affittacamere autorizzati alla data di entrata in vigore della l.r. 18/2006, continuano ad esercitare l'attività in base ai criteri fissati dalla normativa regionale vigente in materia alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 18/2006.

5. La Giunta regionale é autorizzata a modificare con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione consiliare competente per materia, le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N e O, allegate alla presente legge.

6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.

7. Laddove disposizioni di legge o regolamenti o atti amministrativi dispongano un rinvio a norme della l.r. 18/2006, tali rinvii si intendono riferiti

alle corrispondenti norme del presente testo unico.

Art. 92
(Atti di indirizzo)

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente testo unico, adotta gli atti di cui agli articoli seguenti:

- a) articolo 17, comma 7;
- b) articolo 72, comma 1.

Art. 93
(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

b) legge regionale 21 gennaio 2000, n. 7 (Abrogazione della L.R. 20 giugno 1996, n. 13 e della L.R. 7 maggio 1997, n. 18, recanti modificazioni ed integrazioni della L.R. 12 settembre 1994, n. 33, in materia di interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo);

c) legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale);

d) articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese);

e) articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

f) Capo XIV (Ulteriore integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)), articolo 129 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali);

g) “Funzioni in materia di turismo” di cui all'allegato A) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative);

h) legge regionale 23 marzo 2012, n. 4 (Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale));

i) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, commi 1 e 2 della legge regionale 28 giugno 2012, n. 10 (Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria – Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e

della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria S.p.A.)).

2. Sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 19 luglio 1972, n. 7 (Esercizio delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera);

b) legge regionale 15 dicembre 1972, n. 28 (Proroga per il biennio 1973/1974 della classificazione alberghiera in atto in Umbria ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651);

c) legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10 (Attrezzature ricettive alberghiere e turistiche);

d) legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 (Costituzione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno);

e) legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12 (Provvidenze urgenti ed eccezionali a favore dell'industria alberghiera e della ristorazione);

f) legge regionale 21 maggio 1974, n. 33 (Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera);

g) legge regionale 14 agosto 1974, n. 48 (Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692);

h) legge regionale 17 agosto 1974, n. 51 (Ristrutturazione dell'Azienda autonoma turismo di Orvieto);

i) legge regionale 29 novembre 1974, n. 63 (Ristrutturazione dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello);

l) legge regionale 7 gennaio 1975, n. 2 (Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1973-1974 per il biennio 1975-1976);

m) legge regionale 26 maggio 1975, n. 35 (Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo);

n) legge regionale 25 giugno 1976, n. 25 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, concernente: Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera);

o) legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13 (Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia, Spoleto in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo e ampliamento del territorio delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del ternano e dell'orvietano);

p) legge regionale 11 marzo 1977, n. 14 (Proroga della efficacia della classificazione alberghiera);

q) legge regionale 27 giugno 1977, n. 30 (Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692);

r) legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2 (Rifinanziamento legge regionale 23 agosto 1977, n. 49. Attività promozionale e pubblicitaria turistica);

s) legge regionale 3 novembre 1978, n. 64 (Modifica dell'art. 4, lettera c), della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5: «Costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno»);

t) legge regionale 9 marzo 1979, n. 10
(Proroga efficacia classificazione alberghiera);

u) legge regionale 22 giugno 1979, n. 32
(Interventi per insediamenti turistici);

v) legge regionale 19 dicembre 1979, n. 67
(Proroga della efficacia della classificazione alberghiera);

z) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 69
(Costituzione dell'Azienda di cura, soggiorno e turismo dell'Amerino ed ampliamento del territorio delle Aziende di Gubbio, di Spoleto e del ternano);

aa) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71
(Organi delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo: istituzione del comitato esecutivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5);

bb) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 73
(Rifinanziamento art. 1, lettera b), della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32);

cc) legge regionale 26 febbraio 1981, n. 13
(Proroga della efficacia della classificazione alberghiera);

dd) articoli 10 e 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33 (Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta);

ee) legge regionale 12 agosto 1981, n. 54
(Rifinanziamento L.R. n. 10/1973 e L.R. n. 32/1979);

ff) legge regionale 18 dicembre 1981, n. 81
(Interventi per l'ammodernamento e il miglioramento delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta);

gg) legge regionale 2 aprile 1982, n. 13 (Norme per il rilascio di licenza per l'esercizio della professione di guida turistica nella Regione Umbria);

hh) legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 ed alla legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71);

ii) legge regionale 11 maggio 1984, n. 28 (Modificazione della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 64/1978, dalla L.R. n. 71/1979, dalla L.R. n. 7/1984. Costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno);

ll) legge regionale 14 agosto 1986, n. 36 (Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici);

mm) legge regionale 13 aprile 1987, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36. Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici);

nn) articoli 14 e 15 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23 (Integrazioni e modificazioni alla L.R. 8 giugno 1981, n. 33. Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta);

oo) legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 (Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);

pp) legge regionale 30 agosto 1988, n. 34 (Modificazione degli importi delle sanzioni amministrative di cui alla legge regionale 15

novembre 1985, n. 42 recante: «Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo»);

qq) legge regionale 14 novembre 1988, n. 43 (Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche);

rr) legge regionale 18 gennaio 1989, n. 4 (Norme per la disciplina dell'attività professionale di animatore turistico);

ss) legge regionale 18 aprile 1989, n. 11 (Modificazione della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 - Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);

tt) legge regionale 22 giugno 1989, n. 18 (Norme per la disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre);

uu) legge regionale 22 giugno 1989, n. 19 (Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi);

vv) legge regionale 22 giugno 1989, n. 20 (Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore di albergo);

zz) legge regionale 4 aprile 1990, n. 13 (Accoglienza turistico-ricettiva nelle residenze d'epoca);

aaa) legge regionale 12 dicembre 1990, n. 44 (Modificazioni della legge regionale 14 novembre 1988, n. 43: «Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche»);

bbb) legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri);

ccc) legge regionale 22 febbraio 1994, n. 3 (Proroga del termine di cui all'art. 14 della L.R.

27 gennaio 1993, n. 4. Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri);

ddd) legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta);

eee) legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 (Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8);

fff) legge regionale 1° aprile 1996, n. 8 (Integrazione della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 - Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);

ggg) legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32 (Interpretazione autentica del disposto del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 12 settembre 1994, n. 33, come aggiunto dalla L.R. 7 maggio 1997, n. 18 - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8);

hhh) legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5 (Norme per la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e turismo);

iii) legge regionale 5 marzo 1999, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 giugno 1989, n. 20 - Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo);

lll) legge regionale 5 marzo 1999, n. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 4 luglio 1988, n. 19 - Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);

mmm) legge regionale 5 marzo 1999, n. 6 (Modificazioni della L.R. 22 giugno 1989, n. 19 -

Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi);

nnn) legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27 (Ulteriore modificazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta);

ooo) legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8);

ppp) legge regionale 31 marzo 2000, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8, recante: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 12 settembre 1994, n. 33 - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8);

qqq) legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta);

rrr) legge regionale 19 novembre 2001, n. 29 (Disciplina dell'organizzazione turistica regionale);

sss) legge regionale 29 ottobre 2003, n. 19 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5 - Norme per la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e turismo);

3. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:

a) regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21 (Regolamento per l'effettuazione delle sessioni di esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche);

b) regolamento regionale 1° marzo 1999, n. 2 (Disciplina delle Associazioni turistiche pro-loco);

c) regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6 (Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali);

d) regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 11 (Modificazioni e integrazioni del Reg. 22 novembre 2002, n. 6 – Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente testo unico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 12 luglio 2013

MARINI

TABELLA A (Art. 21)**SEZIONE A1****REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI
GIA' AUTORIZZATI**

(alberghi, motels, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo e beauty-farms)

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio alberghiero deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore;

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
Direttore di albergo			X	X	X	X
SERVIZIO DI RICEVIMENTO E PORTINERIA - INFORMAZIONI						
Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e portineria-informazioni a cura del personale addetto ¹	12	12	12	16	16	16
Servizio di custodia valori						
cassetta di sicurezza in tutte le unità abitative				X	X	X
in cassaforte dell'albergo e/o in cassette di sicurezza singole	X	X	X			
Servizio di notte						
portiere di notte				X	X	X
almeno un addetto al servizio di portineria di notte negli alberghi con capacità ricettiva pari o superiore a sessanta posti letto			X			
addetto disponibile a chiamata (anche per alberghi classificati a tre stelle con capacità ricettiva inferiore a 60 posti letto)	X	X	X			
Servizio di accogliimento e trasporto interno dei bagagli						
assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva con qualifica di vetturiere						X
assicurato con almeno una unità addetta				X	X	
a cura del personale			X			
a mezzo carrello a disposizione della clientela	X	X				
SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE						
in sala apposita				X	X	X
in sale comuni destinate anche ad altri usi		X	X			
a richiesta del cliente, anche nelle unità abitative			X	X	X	X
SERVIZIO DI BAR						
Nel locale ove è ubicato l'impianto e /o nei locali comuni assicurato a cura del personale addetto per numero di ore giornaliere				16	16	16
Nel locale ove è ubicato l'impianto e/o nei locali comuni assicurato per numero di ore giornaliere		8	12			
Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio di bar nelle unità abitative a cura del personale addetto ²			12	16	24	24

¹ Negli esercizi classificati con 3, 4, 5 e 5 stelle lusso per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto nei libri e documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

² Negli esercizi classificati con 5 e 5 stelle lusso per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto nei libri e documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
SERVIZIO RISTORANTE						
In locale apposito (solo per gli alberghi e i villaggi - albergo)				X ³	X	X
SERVIZI VARI						
Divise e targhette di identificazione						
per il personale			X	X	X	X
per gli addetti al ricevimento		X				
Lavatura e stiratura biancheria						
resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9				X	X	X
resa entro le 24 ore			X			
Telefax	X	X	X	X	X	X
Postazione Internet			X	X	X	X
Servizio garage o parcheggio auto				X	X	X
Servizio di autorimessa e di intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli (solo per i motels)	X	X	X	X		
Televisione a colori ad uso comune (obbligatorio per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di TV)	X	X				
Una linea telefonica esterna con apparecchio per uso comune	X	X	X	X	X	X
LINGUE ESTERE CORRETTAMENTE PARLATE						
dal direttore			1	2	3	3
dai capi servizio			1	2	3	3
SERVIZI ALLE UNITA' ABITATIVE						
Pulizia nelle unità abitative						
una volta al giorno, con riassetto pomeridiano				X	X	X
una volta al giorno, con riassetto pomeridiano a richiesta del cliente			X			
una volta al giorno	X	X				
Cambio biancheria lenzuola e federe						
tutti i giorni ⁴				X	X	X
ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana			X			
ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana		X				
ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	X					
Cambio biancheria asciugamani nelle camere o nei bagni:						
tutti i giorni ⁵			X	X	X	X
ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana		X				
ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	X					
DOTAZIONE DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI						
Numero locali - bagno privati nel cento per cento delle unità abitative ⁶	X	X	X	X	X	X
Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative o nei bagni privati	X	X	X	X	X	X
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)	X	X	X	X	X	X
cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
un asciugatoio da bagno a persona	X	X	X	X	X	X
un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona			X	X	X	X

³ con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto

⁴ A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana.

⁵ A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana.

⁶ il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Negli esercizi ricettivi classificati a 5 stelle lusso i bagni privati delle camere doppie debbono avere il doppio lavabo.

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
riserva di carta	X	X	X	X	X	X
sacchetti igienici	X	X	X	X	X	X
Shampoo, bagnoschiuma e cuffia da bagno			X			
contenitore con: saponetta, shampoo, bagnoschiuma, cuffia da bagno, spugna per scarpe. A disposizione della clientela su richiesta: minidentifricio con spazzolino, minicucito, rasoio da barba, miniconfezione schiuma da barba.				X	X	X
asciugacapelli			X	X	X	X
DOTAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE						
Capacità ricettiva minima di sette unità abitative	X	X	X	X	X	X
Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative o nei bagni privati	X	X	X	X	X	X
letto, illuminazione, tavolino, armadio, comodino e specchio	X	X	X	X	X	X
lampade o appliques da comodino	X	X	X	X	X	X
terzo punto luce per leggere o scrivere		X	X	X	X	X
scrivania				X	X	X
secondo comodino			X	X	X	X
cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
sgabello per bagagli		X	X	X	X	X
una sedia per letto	X	X	X			
Poltrone nelle unità abitative o sedute equivalenti: una per posto letto				X	X	X
frigo - bar			X	X	X	X
Cassetta di sicurezza				X	X	X
documentazione sull'albergo			X	X	X	X
necessario per scrivere			X	X	X	X
Televisione a colori con antenna satellitare in tutte le unità abitative				X	X	X
Televisione a colori in tutte le unità abitative			X			
Chiamata per il personale telefonica diretta		X	X	X	X	X
Chiamata per il personale con campanello	X					
Telefono nelle unità abitative abilitato alla chiamata esterna diretta			X	X	X	X
Telefono nelle unità abitative non abilitato alla chiamata esterna diretta		X				
Connessione internet in tutte le camere				X	X	X
Insonorizzazione di tutte le unità abitative				X	X	X
Arredamento delle unità abitative particolarmente funzionale e di pregevole fattura				X	X	X
Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura			X			
Arredamento delle unità abitative funzionale e di discreta fattura	X	X				
Cento per cento delle unità abitative con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)					X	X
Almeno il 50 per cento delle unità abitative con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)				X		
100 per cento monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)			X			
Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative (solo per gli alberghi residenziali)			X	X	X	X

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
SALE O AREE COMUNI						
una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15, che può coincidere con la sala ristorante	X					
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima		X				
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del dieci per cento			X			
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del venti per cento				X		
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del trenta per cento					X	X
Arredamento delle sale comuni particolarmente funzionale e di pregevole fattura				X	X	X
Arredamento delle sale comuni funzionale e di buona fattura			X			
Arredamento delle sale comuni funzionale e di discreta fattura	X	X				
Sala ristorante (solo per gli alberghi e i villaggio – albergo)				X ⁷	X	X
Banco bar in locale appositamente attrezzato o posto in locale comune			X	X	X	X
Attrezzatura bar posta in locale comune		X				
Sala prima colazione				X	X	X
Sala riservata per riunioni					X	X
Sale separate per lettura e giochi per adulti						X
DOTAZIONI VARIE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO						
Riscaldamento (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)						
in tutto l'esercizio	X	X	X	X	X	X
regolabile dal cliente nelle unità abitative				X	X	X
Aria condizionata in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione invernale)				X	X	X
Ascensore di servizio o montacarichi⁸						
con capacità ricettiva pari o superiore a 120 posti letto			X			
con capacità ricettiva pari o superiore a 100 posti letto				X		
tutti					X	X
Ascensore per i clienti⁹						
qualunque sia il numero dei piani				X	X	X
oltre i primi due piani (escluso il pianterreno) e in numero di due oltre i 150 posti letto			X			

⁷ con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto

⁸ per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile

⁹ per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
	qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 120 posti letto				X		
	qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 60 posti letto					X	X
	oltre i primi due piani (escluso il pianterreno)		X				
	Ingresso protetto da portico o pensilina					X	X
	Ingresso separato per i bagagli ¹⁰				X	X	X
	Locale di servizio ai piani con eventuale bagno comune			X ¹¹	X	X	X
	Accessibilità per diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) ¹²	X	X	X	X	X	X
	Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236 ¹³	X	X	X	X	X	X
	Montavivande					X	X
	ASPETTO ESTERNO						
	impeccabile					X	X
	ottimo			X	X		
	buono	X	X				

Gli esercizi ricettivi alberghieri classificati 5 stelle, assumono la denominazione aggiuntiva "LUSSO" quando, oltre a possedere i requisiti di cui alla presente tabella, siano in possesso anche dei seguenti ulteriori requisiti:

A) Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:

- particolare favorevole rapporto sia in termini di superficie che di numero tra spazi e locali di uso comune e camere
- particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore all'indispensabile in funzione al numero degli ospiti
- particolare ampiezza delle camere
- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese
- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni e arredi
- per zona di vacanza impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata
- terrazze e solarium

B) Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali:

- tappeti o moquette pregiati in tutti gli ambienti
- mobili di pregio estetico o antichi
- arredi e tendaggi di particolare tono
- lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti
- attrezzature, posaterie in argento e stoviglie di particolare tono

C) Particolarità e qualità del servizio

- direzione particolarmente qualificata: deve risultare da apposita certificazione che il direttore abbia già svolto la professione di direttore di albergo, in esercizi di categoria compresa da 3 a 5 stelle, almeno per tre anni
- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente
- rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere
- dotazione di uniformi che identifichino addetti ai vari servizi
- ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante alla carta
- servizio di bar, assicurato in più locali

D) Inserimento ambientale dell'albergo:

Inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e/o per l'ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico

¹⁰ l'obbligatorietà non è valida solo per gli esercizi che strutturalmente non lo consentono.

¹¹ con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto.

¹² l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

¹³ l'obbligatorietà è valida per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

SEZIONE A2

**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI
DI NUOVA APERTURA O OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE**
(alberghi, motels, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo e beauty-farms)

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio alberghiero deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore;

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
Direttore di albergo			X	X	X	X
SERVIZIO DI RICEVIMENTO E PORTINERIA - INFORMAZIONI						
Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e portineria-informazioni a cura del personale addetto ¹	12	12	16	16	24	24
Servizio di custodia valori						
cassetta di sicurezza in tutte le unità abitative (per gli alberghi classificati a tre stelle nel 50% delle unità abitative)			X	X	X	X
in cassaforte dell'albergo e/o in cassette di sicurezza singole	X	X	X			
Servizio di notte						
portiere di notte				X	X	X
almeno un addetto al servizio di portineria di notte negli alberghi con capacità ricettiva pari o superiore a sessanta posti letto			X			
addetto disponibile a chiamata (anche per alberghi classificati a tre stelle con capacità ricettiva inferiore a 60 posti letto)	X	X	X			
Servizio di accogliimento e trasporto interno dei bagagli negli orari in cui è garantito il ricevimento						
assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva con qualifica di vetturiere						X
assicurato con almeno una unità addetta a cura del personale			X	X	X	
assicurato a mezzo carrello	X	X				
SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE						
in sala apposita				X	X	X
in sale comuni destinate anche ad altri usi		X	X			
a richiesta del cliente, anche nelle unità abitative			X	X	X	X
SERVIZIO DI BAR						
Nel locale ove è ubicato l'impianto e /o nei locali comuni assicurato a cura del personale addetto per numero di ore giornaliere				16	16	16
Nel locale ove è ubicato l'impianto e/o nei locali comuni assicurato per numero di ore giornaliere		8	12			
Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio di bar nelle unità abitative a cura del personale addetto ²			12	16	24	24

¹ Negli esercizi classificati con 3, 4, 5 e 5 stelle lusso per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto nei libri e documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

² Negli esercizi classificati con 5 e 5 stelle lusso per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto nei libri e documenti previsti dalla normativa vigente in materia.

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
SERVIZIO RISTORANTE						
In locale apposito (solo per gli alberghi e i villaggi - albergo)				X ³	X	X
In locale apposito, se previsto il servizio			X			
reso anche nelle camere negli orari previsti per la ristorazione					X	X
SERVIZI VARI						
Divise e targhette di identificazione						
per il personale			X	X	X	X
per gli addetti al ricevimento		X				
Lavatura e stiratura biancheria						
resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9				X	X	X
resa entro le 24 ore			X			
Servizio-fax e fotocopiatrice	X	X	X	X	X	X
Servizio internet riservato agli alloggiati			X	X	X	X
Servizio garage o parcheggio auto (almeno per l'80% delle unità abitative)					X	X
Servizio garage o parcheggio auto (almeno per il 50% delle unità abitative)				X		
Servizio di autorimessa e di intervento per l'assistenza meccanica agli autoveicoli (solo per i motels)	X	X	X	X		
Televisione a colori ad uso comune	X	X	X	X	X	X
Una linea telefonica esterna con apparecchio per uso comune	X	X	X	X	X	X
LINGUE ESTERE CORRETTAMENTE PARLATE						
dal direttore-lingue estere			1	2	3	3
dai capi servizio			1	2	3	3
SERVIZI ALLE UNITA' ABITATIVE						
Pulizia nelle unità abitative						
una volta al giorno, con riassetto pomeridiano				X	X	X
una volta al giorno, con riassetto pomeridiano a richiesta del cliente			X			
una volta al giorno	X	X				
Cambio biancheria lenzuola e federe						
Tutti i giorni ⁴				X	X	X
ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana			X			
ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana		X				
ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana	X					
Cambio biancheria asciugamani nelle camere o nei bagni:						
tutti i giorni ⁵			X	X	X	X
ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana		X				
ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana	X					
DOTAZIONE DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI						
Numero locali - bagno privati nel cento per cento delle unità abitative ⁶ (con accesso dall'interno dell'unità abitativa di riferimento)	X	X	X	X	X	X

³ con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto

⁴ A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana.

⁵ A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le unità abitative), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana.

⁶ Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda. Negli esercizi ricettivi classificati a 5 stelle lusso i bagni privati delle camere doppie debbono avere il doppio lavabo

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
Acqua corrente calda e fredda nei bagni privati	X	X	X	X	X	X
Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)	X	X	X	X	X	X
cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
tappetino	X	X	X	X	X	X
un asciugatoio da bagno a persona	X	X	X	X	X	X
teli bagno in numero adeguato agli ospiti	X	X				
un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona			X			
un accappatoio da bagno a persona				X	X	X
riserva di carta	X	X	X	X	X	X
sacchetti igienici	X	X	X	X	X	X
Materiale d'uso per l'igiene della persona (almeno shampoo e bagnoschiuma)	X	X				
Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona (almeno shampoo, bagnoschiuma e cuffia da bagno)			X			
Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona (almeno contenitore con: saponetta, shampoo, bagnoschiuma, cuffia da bagno, spugnetta per scarpe). A disposizione della clientela su richiesta: minidentifricio con spazzolino, minicucito, rasoio da barba, miniconfezione schiuma da barba.				X	X	X
asciugacapelli			X	X	X	X
DOTAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE						
Capacità ricettiva minima di sette unità abitative	X	X	X	X	X	X
Letto con comodino per ogni posto letto, illuminazione, tavolino, armadio e specchio	X	X	X	X	X	X
lampade o appliques da comodino	X	X	X	X	X	X
terzo punto luce per leggere o scrivere		X	X	X	X	X
scrittoio				X	X	X
cestino rifiuti	X	X	X	X	X	X
sgabello o ripiano apposito per bagagli		X	X	X	X	X
una sedia o altra seduta per letto	X	X	X			
Poltrone o sedute equivalenti: una per posto letto				X	X	X
frigo - bar			X	X	X	X
Cassetta di sicurezza in tutte le unità abitative				X	X	X
Cassetta di sicurezza nel 50% delle unità abitative			X			
documentazione sull'albergo			X	X	X	X
necessario per scrivere			X	X	X	X
Televisione a colori con antenna satellitare in tutte le unità abitative				X	X	X
Televisione a colori in tutte le unità abitative			X			
Chiamata per il personale telefonica diretta		X	X	X	X	X
Chiamata per il personale con campanello o citofono	X					
Telefono nelle unità abitative abilitato alla chiamata esterna diretta			X	X	X	X
Telefono nelle unità abitative non abilitato alla chiamata esterna diretta		X				
Connessione internet in tutte le camere				X	X	X
Insonorizzazione di tutte le unità abitative				X	X	X
Arredamento delle unità abitative particolarmente funzionale e di pregevole fattura				X	X	X
Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura			X			
Arredamento delle unità abitative funzionale e di discreta fattura	X	X				

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
Cento per cento delle unità abitative con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)					X	X
Almeno il 50 per cento delle unità abitative con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)				X		
100 per cento monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento (solo per gli alberghi residenziali)			X			
Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative (solo per gli alberghi residenziali)			X	X	X	X
SALE O AREE COMUNI						
una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15, che può coincidere con la sala ristorante	X					
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima		X				
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del dieci per cento			X			
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del trenta per cento				X		
Una sala ad uso comune di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima, maggiorata del cinquanta per cento					X	X
Arredamento delle sale comuni particolarmente funzionale e di pregevole fattura				X	X	X
Arredamento delle sale comuni funzionale e di buona fattura			X			
Arredamento delle sale comuni funzionale e di discreta fattura	X	X				
Sala ristorante (solo per gli alberghi e i villaggio – albergo)				X ⁷	X	X
sala ristorante se previsto il servizio			X			
Banco bar in locale appositamente attrezzato o posto in locale comune			X	X	X	X
Attrezzatura bar posta in locale comune		X				
Punto di ristoro, anche con distributore automatico	X					
Sala prima colazione				X	X	X
Sala riservata per riunioni					X	X
Sala o area riservata per riunioni				X		
Sala o area soggiorno/lettura divertimento					X	
Sale separate per lettura e giochi per adulti						X

⁷ con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto

DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA					
	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	5 stelle lusso
DOTAZIONI VARIE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO						
Riscaldamento (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva) In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva il riscaldamento deve comunque essere assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate						
in tutto l'esercizio	X	X	X	X	X	X
regolabile dal cliente nelle unità abitative				X	X	X
Aria condizionata in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione invernale).				X	X	X
Ascensore di servizio o montacarichi⁸						
con capacità ricettiva pari o superiore a 120 posti letto			X			
con capacità ricettiva pari o superiore a 100 posti letto				X		
tutti					X	X
Ascensore per i clienti⁹						
qualunque sia il numero dei piani				X	X	X
oltre i primi due piani (compreso i piani interrati qualora forniti anche in parte, di locali a servizio degli ospiti) e in numero di due oltre i 150 posti letto			X			
qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 120 posti letto				X		
qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 60 posti letto					X	X
oltre i primi due piani (compreso i piani interrati qualora forniti anche in parte, di locali a servizio degli ospiti)		X				
Ingresso protetto da portico o pensilina					X	X
Ingresso separato per i bagagli¹⁰				X	X	X
Vano adibito a guardaroba e deposito bagagli				X	X	X
Locale di servizio ai piani			X ¹¹	X	X	X
Servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso	X	X	X	X	X	X
Accessibilità per diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato)	X	X	X	X	X	X
Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236	X	X	X	X	X	X
Montavivande					X	X
ASPETTO ESTERNO						
impeccabile					X	X
ottimo			X	X		
buono	X	X				

⁸ per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile

⁹ per gli esercizi esistenti, l'obbligo degli ascensori e del montacarichi sussiste se tecnicamente e legittimamente realizzabile

¹⁰ l'obbligatorietà non è valida solo per gli esercizi che strutturalmente non lo consentono

¹¹ con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto

Gli esercizi ricettivi alberghieri classificati 5 stelle, assumono la denominazione aggiuntiva "LUSSO" quando, oltre a possedere i requisiti di cui alla presente tabella, siano in possesso anche dei seguenti ulteriori requisiti:

A) Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da:

- particolare favorevole rapporto sia in termini di superficie che di numero tra spazi e locali di uso comune e camere
- particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore all'indispensabile in funzione al numero degli ospiti
- particolare ampiezza delle camere
- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese
- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni e arredi
- per zona di vacanza impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata
- terrazze e solarium

B) Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali:

- tappeti o moquette pregiati in tutti gli ambienti
- mobili di pregio estetico o antichi
- arredi e tendaggi di particolare tono
- lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti
- attrezzature, posaterie in argento e stoviglie di particolare tono

C) Particolarità e qualità del servizio

- direzione particolarmente qualificata: deve risultare da apposita certificazione che il direttore abbia già svolto la professione di direttore di albergo, in esercizi di categoria compresa da 3 a 5 stelle, almeno per tre anni
- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente
- rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere
- dotazione di uniformi che identifichino addetti ai vari servizi
- ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante alla carta
- servizio di bar, assicurato in più locali

D) Inserimento ambientale dell'albergo:

Inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e/o per l'ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico

TABELLA B (Art. 32)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE COUNTRY-HOUSES**

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura
3. Un locale bagno completo dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni sei posti-letto non serviti da bagno privato
4. Chiamata di allarme in ogni bagno
5. Accessori dei bagni: riserva di carta, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici
6. Riscaldamento in tutto l'esercizio
7. Sistemazione delle unità abitative: letto, una sedia per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
8. Una linea telefonica esterna ad uso comune
9. Spazi comuni esterni all'esercizio fruibili dall'ospite in verde attrezzato per lo svago ed il soggiorno
10. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato)
Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
11. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236
Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
12. Servizio di ricevimento
13. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
14. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte la settimana a cura del gestore
15. Pulizia quotidiana delle camere
16. Servizio di prima colazione e di ristorazione in locale apposito, a cura del gestore, caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali
17. Per gli appartamenti i requisiti minimi richiesti ai fini della classificazione sono quelli previsti alla Tabella C.

TABELLA C (Art. 32)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI CASE E APPARTAMENTI PER
VACANZE**

1. Buono stato di manutenzione e conservazione dell'immobile
2. Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura composto da:
 - letto
 - comodino per letto con lampada
 - una sedia per letto
 - armadio
 - tavolo da pranzo con sedie - divano
 - cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
3. Bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa corrente
4. Chiamata di allarme in ogni bagno
5. Fornitura costante di energia elettrica
6. Riscaldamento in tutto l'esercizio
7. Linea telefonica esterna per uso comune
8. Cassetta medica di pronto soccorso
9. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato)
Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
10. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236
Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
11. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana a cura del gestore
12. Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana
13. Servizio di ricevimento
14. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno

TABELLA D (Art. 32)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CASE PER FERIE E DELLE CASE RELIGIOSE
DI OSPITALITA'**

Le case per ferie e le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali ed in particolare devono avere:

1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione di tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati
2. arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera
3. locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più
4. idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti
5. cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria
6. servizio telefonico ad uso comune e servizio citofonico interno
7. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato)
Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
8. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236
Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.

TABELLA E (Art. 32)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTU' E DEI
KINDERHEIMER**

Gli Ostelli per la gioventù ed i kinderheimer devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali ed in particolare devono avere:

1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione del rapporto di cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati
2. Arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per ogni camera
3. Locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo
4. Idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti
5. Cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria
6. Servizio telefonico ad uso comune
7. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
8. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236 Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
9. Pulizia delle camere a cura del gestore
10. Servizio di ricevimento
11. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
12. Fornitura biancheria da letto e da bagno

TABELLA F (Art. 32)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI**

1. Servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune
2. Spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande
3. Spazio attrezzato per il pernottamento
4. Alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito
5. Cassetta di pronto soccorso
6. Telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, di apparecchiatura di radio - telefono o similare

Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui sopra dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari.

I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti per gli ostelli della gioventù con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande.

TABELLA G (Art. 35)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI**

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio all'aria aperta deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA			
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
1.	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE				
1.01	Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X	X	X
1.02	Viabilità pedonale				
	1.021 passaggi pedonali ogni quattro piazzole o alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro	X	X		
	1.022 passaggi pedonali ogni due piazzole			X	X
1.03	Parcheggio auto				
	1.031 una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole	X	X	X	
	1.032 una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore a quello delle piazzole				X
1.04	Aree libere per uso comune				
	1.041 di superficie complessiva non inferiore al dieci per cento dell'intera superficie del campeggio	X	X	X	
	1.042 di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del campeggio				X
1.05	Aree sistemate a giardino di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del campeggio				X
1.06	Aree ombreggiate				
	1.061 di superficie complessiva non inferiore al quaranta per cento dell'intera superficie del campeggio	X	X		
	1.062 di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento dell'intera superficie del campeggio			X	
	1.063 di superficie complessiva non inferiore al sessanta per cento dell'intera superficie del campeggio				X
1.07	Superficie delle piazzole				
	1.071 non inferiore a mq. 50 per roulotte	X	X		
	1.072 non inferiore a mq. 60 per roulotte			X	X
	1.073 non inferiore a mq. 30 per campers	X	X	X	X
	1.074 non inferiore a mq. 20 per tenda fino a quattro posti	X	X	X	X
1.08	Individuazione delle piazzole				
	1.081 delimitazione grafica delle piazzole esposta in modo ben visibile all'interno del locale addetto al servizio ricevimento corrispondente a quella concretamente attuata sul territorio	X	X	X	X

segue Tabella G – pag. 2

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA			
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
	1.082 contrassegno numerico progressivo in ogni Piazzola	X	X	X	X
	1.083 confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate)				X
1.09	Sistemazione delle piazzole				
	1.091 a prova di acqua e di polvere	X	X	X	
	1.092 a prato				X
1.10	Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	X	X	X	X
1.11	Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	X	X	X	X
1.12	Impianto idrico ¹ da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile	X	X	X	X
1.13	Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X	X	X
1.14	Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente	X	X	X	X
1.15	Impianto telefonico per uso comune				
	1.151 con una linea esterna	X			
	1.152 con una linea esterna e cabina		X	X	
	1.153 con due o più linee esterne e cabine				X
1.16	Postazione internet			X	X
1.17	Impianto raccolta rifiuti solidi				
	1.171 da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 10 piazzole	X	X	X	
	1.172 da realizzarsi con un recipiente lavabile, munito di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole				X
1.18	Aree, in zona separata, attrezzate per la sosta di campers, autocaravans e motor-homes munite di presa acqua, scarico fognario e presa corrente	X	X	X	X
2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI					
2.01	Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del campeggio, assicurato da un addetto a conoscenza almeno di una lingua straniera	X	X	X	X
2.02	Pulizia ordinaria delle aree comuni				
	2.021 una volta al giorno	X	X		
	2.022 due volte al giorno			X	X
2.03	Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie				
	2.031 due volte al giorno	X	X	X	
	2.032 con addetto diurno permanente				X

¹ Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.

segue Tabella G – pag. 3

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA			
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
2.04	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti ²				
	2.041 almeno una volta al giorno	X	X	X	X
2.05	Pronto soccorso	X	X	X	X
	2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata				
	2.052 nei complessi con capacità ricettiva da 501 a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata				
	2.053 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata				
2.06	Installazioni igienico - sanitarie di uso comune, al netto delle installazioni esistenti nelle piazzole attrezzate, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi				
	2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti ³	X	X		
	2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti ³			X	X
	2.063 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti ³	X			
	2.064 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti ³		X		
	2.065 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti ³			X	
	2.066 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti ³				X
	2.067 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti ³	X			
	2.068 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti ³		X		
	2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti ³			X	
	2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti ³				X
	2.0611 1 lavabo ogni 20 ospiti ³	X	X		
	2.0612 1 lavabo ogni 15 ospiti ³			X	
	2.0613 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio ³				X
	2.0614 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 10 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo ³	X	X	X	X
	2.0615 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti ³	X			
	2.0616 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti ³		X	X	
	2.0617 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti ³				X
	2.0618 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	X	X		
	2.0619 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio			X	
	2.0620 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio				X
	2.0621 1 vuotatoio per w.c. chimici, posto in zona separata, ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	X	X	X	X
2.07	Erogazione acqua potabile				
	2.071 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle ³ in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	X	X	X	

² Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

³ Da dislocarsi a non più di 100 metri dalle piazzole cui sono destinati

segue Tabella G – pag. 4

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA			
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
	2.072 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle ³ in ragione di almeno una ogni 20 ospiti				X
2.08	Erogazione acqua calda				
	2.081 in almeno il settanta per cento delle docce chiuse	X	X		
	2.082 nel cento per cento delle docce chiuse			X	X
	2.083 nel cento per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061-2.062-2.0621)				X
2.09	Dotazione delle piazzole:				
	presa di corrente per il cento per cento delle piazzole autorizzate	X	X	X	X
2.10	Attrezzature di ristoro				
	2.101 bar	X	X	X	
	2.102 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie				X
	2.103 tavola calda o ristorante self-service			X	X
	2.104 spaccio	X	X	X	X
2.11	Attrezzature sportive (piscina, campo da tennis, attrezzatura nautica da diporto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, maneggio, ecc.)				
	2.111 almeno due attrezzature			X	
	2.112 almeno tre attrezzature				X
2.12	Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)				
	2.121 almeno una attrezzatura o servizio		X		
	2.122 almeno due attrezzature o servizi			X	
	2.123 almeno tre attrezzature o servizi				X
2.13	Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) ⁴	X	X	X	X
2.14	Camere (ove previste) e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236 ⁴	X	X	X	X

⁴ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

TABELLA H (Art. 35)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI**

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA		
		2 stelle	3 stelle	4 stelle
1.	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE			
1.01	Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X	X
1.02	Viabilità pedonale			
	1.021 passaggi pedonali ogni unità abitativa	X	X	X
1.03	Parcheggio auto			
	1.031 una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle unità abitative	X	X	
	1.032 una o più aree di parcheggio, custodite 24/24 ore, con un numero complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle unità abitative			X
1.04	Aree libere ombreggiate per uso comune			
	1.041 di superficie complessiva non inferiore al trenta per cento dell'intera superficie del villaggio	X		
	1.042 di superficie complessiva non inferiore al quaranta per cento dell'intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a giardino		X	
	1.043 di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento dell'intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a giardino			X
1.05	Individuazione delle unità abitative			
	1.051 contrassegno numerico progressivo, in ogni unità	X	X	X
	1.052 confini delle unità abitative evidenziati con divisorii artificiali	X		
	1.053 confini delle unità abitative evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o airole coltivate)		X	X
1.06	Sistemazione del terreno adiacente le unità abitative			
	1.061 a prova di acqua e di polvere	X	X	
	1.062 a prato			X
1.07	Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrate	X	X	X
1.08	Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	X	X	X
1.09	Impianto idrico ¹ da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile	X	X	X
1.10	Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X	X
1.11	Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente	X	X	X

¹ Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.

segue Tabella H – pag. 2

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA		
		2 stelle	3 stelle	4 stelle
1.12	Impianto telefonico per uso comune			
	1.121 con una linea esterna e cabina	X		
	1.122 con due o più linee esterne e cabine		X	X
1.13	Postazione internet		X	X
1.14	Impianto raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni quattro unità abitative	X	X	X
2.	SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI			
2.01	Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del villaggio, assicurato da un addetto in via esclusiva a conoscenza almeno di una lingua straniera ²			
	2.011 14/24 ore	X		
	2.012 18/24 ore		X	X
2.02	Pulizia ordinaria delle aree comuni			
	2.021 una volta al giorno	X		
	2.022 due volte al giorno		X	X
2.03	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti ³			
	2.031 almeno una volta al giorno	X	X	X
2.04	Pronto soccorso servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata	X	X	X
2.05	Dotazione delle unità abitative			
	2.051 cento per cento delle unità abitative con vani distinti per soggiorno e pernottamento		X	X
	2.052 acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative	X	X	X
	2.053 locali - bagno in tutte le unità abitative	X	X	X
	2.054 chiamata di allarme in tutti i locali - bagno	X	X	X
	2.055 telefono non abilitato alla chiamata esterna diretta			X
	2.056 attrezzatura per il soggiorno all'aperto	X	X	X
2.06	Arredamento delle unità abitative			
	2.061 particolarmente funzionale e di pregevole fattura			X
	2.062 funzionale e di buona fattura		X	
	2.063 funzionale e di discreta fattura	X		
2.07	Attrezzature di ristoro			
	2.071 bar	X		
	2.072 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie		X	X
	2.073 tavola calda o ristorante self-service		X	X
	2.074 market	X	X	X
2.08	Attrezzature sportive e animazione [piscina, campo da tennis, attrezzatura nautica da diporto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, maneggio]			
	2.081 almeno due attrezzature	X		
	2.082 almeno tre attrezzature più animazione		X	
	2.083 almeno quattro attrezzature più animazione			X
2.09	Attrezzature ricreative e servizi vari [parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.]			
	2.091 almeno una attrezzatura e un servizio	X		
	2.092 almeno tre attrezzature e un servizio		X	
	2.093 almeno quattro attrezzature e più servizi			X

² per "personale addetto" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi.

³ Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

segue Tabella H – pag. 3

2.10	Riscaldamento nelle unità abitative dei villaggi ad apertura annuale nel cento per cento delle unità abitative	X	X	X
2.11	Accessibilità per diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) ⁴	X	X	X
2.12	Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236 ⁴	X	X	X

⁴ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

TABELLA I (Art. 35)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPING-VILLAGE

Per l'assegnazione a un determinato livello, l'esercizio deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.

Avvertenze:

Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA	
		3 stelle	4 stelle
1	SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE		
1.01	Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere	X	X
1.02	Viabilità pedonale		
	1.021 passaggi pedonali ogni due piazzole	X	X
	1.022 passaggi pedonali ad ogni struttura fissa ancorata al suolo	X	X
1.03	Parcheggio auto		
	1.031 una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore al numero delle strutture fisse ancorate al suolo e delle piazzole	X	
	1.032 una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore al numero delle strutture fisse ancorate al suolo e delle piazzole		X
1.04	Aree libere per uso comune		
	1.041 di superficie complessiva non inferiore al dieci per cento dell'intera superficie del camping-village	X	
	1.042 di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del camping-village		X
1.05	Aree sistemate a giardino di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell'intera superficie del camping-village		X
1.06	Aree ombreggiate		
	1.061 di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento dell'intera superficie del camping-village	X	
	1.062 di superficie complessiva non inferiore al sessanta per cento dell'intera superficie del camping-village		X
1.07	Superficie delle piazzole		
	1.071 non inferiore a mq. 60 per roulottes	X	X
	1.072 non inferiore a mq. 30 per campers	X	X
	1.073 non inferiore a mq. 20 per tenda fino a quattro posti	X	X
1.08	Individuazione delle piazzole		
	1.081 delimitazione grafica delle piazzole esposta in modo ben visibile all'interno del locale addetto al servizio ricevimento corrispondente a quella concretamente attuata sul territorio	X	X
	1.082 contrassegno numerico progressivo in ogni Piazzola	X	X
	1.083 confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aieole coltivate)		X

segue Tabella I – pag. 2

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA	
		3 stelle	4 stelle
1.09	Sistemazione delle piazzole		
	1.091 a prova di acqua e di polvere	X	
	1.092 a prato		X
1.10	Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrato e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica	X	X
1.11	Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro e comunque in modo da garantire l'agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni	X	X
1.12	Impianto idrico ¹ da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l'erogazione continua per 24 ore di acqua potabile	X	X
1.13	Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque	X	X
1.14	Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente	X	X
1.15	Impianto telefonico per uso comune		
	1.151 con due o più linee esterne e cabine	X	X
1.16	Postazione internet	X	X
1.17	Impianto raccolta rifiuti solidi		
	1.171 da realizzarsi con l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 10 piazzole e/o ogni 4 strutture fisse ancorate al suolo	X	
	1.172 da realizzarsi con un recipiente lavabile, munito di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole e/o ogni 4 strutture fisse ancorate al suolo		X
1.18	Aree, in zona separata, attrezzate per la sosta di campers, autocaravans e motor-homes munite di presa acqua, scarico fognario e presa corrente	X	X
1.19	Presenza di strutture fisse e mobili installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali in percentuale tra il 31% e il 69% delle piazzole autorizzate.	X	X
2	SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI		
2.01	Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all'ingresso del camping-village, assicurato da un addetto in via esclusiva a conoscenza almeno di una lingua straniera ²		
	2.011 14/24 ore	X	
	2.012 18/24 ore		X
2.02	Pulizia ordinaria delle aree comuni		
	2.022 due volte al giorno	X	X

¹ Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l'approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.

² Per personale addetto deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnato allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi

segue Tabella I – pag. 3

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA	
		3 stelle	4 stelle
2.03	Pulizia delle installazioni igienico – sanitarie		
	2.031 due volte al giorno	X	
	2.032 con addetto diurno permanente		X
2.04	Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti ³		
	2.041 almeno una volta al giorno	X	X
2.05	Pronto soccorso: Servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata	X	X
2.06	Installazioni igienico - sanitarie di uso comune, al netto delle installazioni esistenti nelle piazzole attrezzate, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi		
	2.061 1 w.c. ogni 15 ospiti ⁴	X	X
	2.062 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti ⁴	X	
	2.063 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti ⁴		X
	2.064 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti ⁴	X	
	2.065 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti ⁴		X
	2.066 1 lavabo ogni 15 ospiti ⁴	X	
	2.067 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio ⁴		X
	2.068 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 10 lavabi normali, messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo ⁴	X	X
	2.069 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti ⁴	X	
	2.0611 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti ⁴		X
	2.0612 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio	X	
	2.0613 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio		X
	2.0614 1 vuotatoio per w.c. chimici, posto in zona separata, ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria	X	X
2.07	Erogazione acqua potabile		
	2.071 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle ⁴ in ragione di almeno una ogni 40 ospiti	X	
	2.072 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle ⁴ in ragione di almeno una ogni 20 ospiti		X
2.08	Erogazione acqua calda		
	2.081 nel cento per cento delle docce chiuse	X	X
	2.083 nel cento per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061- 2.0614)		X
2.09	Dotazione delle piazzole:		
	presa di corrente per il cento per cento delle piazzole autorizzate	X	X
2.10	Attrezzature di ristoro		
	2.101 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie	X	X
	2.102 tavola calda o ristorante self-service	X	X
	2.103 market	X	X

³ Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.

⁴ Da dislocarsi a non più di cento metri dalle piazzole cui sono destinati.

segue Tabella I – pag. 4

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI	LIVELLO DI CLASSIFICA	
		3 stelle	4 stelle
2.11	Attrezzature sportive e animazione (piscina, campo da tennis, attrezzatura nautica da diporto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, maneggio, ecc.)		
	2.111 almeno tre attrezzature più animazione	X	
	2.112 almeno quattro attrezzature più animazione		X
2.12	Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.)		
	2.121 almeno tre attrezzature e un servizio	X	
	2.122 almeno quattro attrezzature e più servizi		X
2.13	Riscaldamento nel 100 per cento nelle strutture fisse ancorate al suolo dei camping-village ad apertura annuale	X	X
2.14	Accessibilità per diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) ⁵	X	X
2.15	Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236 ⁵	X	X

⁵ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

TABELLA L (Art. 38)**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE D'EPOCA IN FORMA IMPRENDITORIALE**

	DESCRIZIONE DEI REQUISITI
1.	PRESTAZIONI DI SERVIZI
1.01	Direttore
1.02	Servizi di ricevimento e portineria–informazioni assicurato 16/24 ore a cura una unità addetta in via esclusiva ¹
1.03	Servizio di custodia valori in cassette di sicurezza in tutte le unità abitative
1.04	Portiere di notte
1.05	Accoglimento e trasporto interno dei bagagli a cura del personale addetto
1.06	Servizio di prima colazione in sala apposita
1.07	Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto e/o nei locali comuni assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva ¹
1.08	Servizio di bar nelle unità abitative assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
1.09	Frigo – bar in tutte le unità abitative
1.10	Divise e targhette di identificazione per il personale
1.11	Lingue estere correttamente parlate
	1.111 due lingue dal direttore
	1.112 due lingue dai capi servizio
1.12	Cambio biancheria (da letto e da bagno) giornaliero ²
1.13	Accessori dei locali - bagno privati
	cestino rifiuti
	un asciugatoio da bagno a persona
	un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona
	riserva di carta
	sacchetti igienici
	contenitore con: saponetta, shampoo, bagnoschiuma, cuffia da bagno, spugna per scarpe, minidentifricio con spazzolino, minicucito, rasoio da barba, miniconfezione schiuma da barba
	asciugacapelli
1.14	Accessori nelle unità abitative:
	1.141 documentazione sulla residenza d'epoca
	1.142 necessario per scrivere
1.15	Lavatura e stiratura biancheria resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9
1.16	Pulizia nelle unità abitative: una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
2	DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01	Capacità ricettiva minima di ventiquattro posti letto
2.02	Locali - bagno privati nel cento per cento delle unità abitative ³
2.03	Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni)
2.04	Riscaldamento in tutto l'esercizio
2.05	Sistemazione delle unità abitative
	2.051 letto, illuminazione, tavolino, armadio, comodino e specchio
	2.052 lampade o appliques da comodino
	2.053 terzo punto luce per leggere o scrivere
	2.054 scrittoio
	2.055 secondo comodino

¹ Per "personale addetto in via esclusiva" deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio e non può dunque essere impegnato contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto al libro matricola e annotato nel registro presenze.

² per le strutture con certificazioni ambientali a richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana

³ Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda.

segue Tabella L – pag. 2

	2.056 cestino rifiuti
	2.057 sgabello per bagagli
	2.058 poltrone nelle unità abitative o sedute equivalenti: una per posto letto
2.06	Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni: d'epoca o di particolare livello artistico
2.07	Televisione a colori in tutte le unità abitative
2.08	Chiamata per il personale
	2.081 chiamata telefonica diretta
2.09	Telefono nelle unità abitative abilitato alla chiamata esterna diretta
2.10	Linea telefonica esterna con apparecchio per uso comune
2.11	Telefax
2.12	Internet
	2.201 presa di rete adsl in tutte le camere
	2.202 postazione internet
2.13	Sala/e ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 100
2.14	Banco bar in locale appositamente attrezzato o posto in locale comune
2.15	Locale di servizio ai piani con eventuale bagno comune
2.16	Servizio garage o parcheggio auto
2.17	Accessibilità per diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato) ⁴
2.18	Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236 ⁴

⁴ L'obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia

TABELLA M (Artt. 41 - 42)**1) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (CAMERE MOBILIATE) E DI BED AND BREAKFAST**

I locali destinati all'esercizio di affittacamere e bed and breakfast devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione ed in particolare devono avere:

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Arredamento funzionale composto da:
 - letto per persona
 - comodino per letto con lampada
 - tavolo
 - sedia per letto
 - armadio
 - cestino rifiuti
3. Bagno completo ogni tre camere con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente (per affittacamere)
4. Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici
5. Riscaldamento
6. Fornitura costante di energia elettrica

Per gli esercizi di bed and breakfast è obbligatorio il servizio della prima colazione a cura del gestore

2) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (APPARTAMENTI MOBILIATI)

I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione ed in particolare devono avere:

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Arredamento funzionale composto da:
 - letto per persona
 - comodino per letto con lampada
 - tavolo
 - sedia per letto
 - armadio
 - tavolo da pranzo con sedie
 - divano
 - cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
3. Bagno completo per ogni unità abitativa con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente
4. Chiamata di allarme in ogni bagno
5. Fornitura costante di energia elettrica
6. Riscaldamento

TABELLA N (Art. 50)**SEZIONE N 1**

DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEI SEGUENTI ESERCIZI RICETTIVI: alberghi, motels, villaggi-albergo, alberghi residenziali, beauty-farms, alberghi diffusi già autorizzati e residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale

TABELLA A

	Camera singola	Camera doppia	Camere tripla	Bagno	Cucina e vani accessori	Soggiorno
Superficie minima dei locali mq.	8	14	20			
Altezza minima dei locali ml.	2,70	2,70	2,70	2,40	2,40	2,70

Le superfici delle camere sono calcolate tenendo conto degli spazi aperti sulle stesse, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.

DEROGHE

Per le camere delle strutture ricettive in attività alla data del 14 agosto 1997 è consentito il mantenimento delle superfici esistenti, purché non inferiori a:

TABELLA B

	1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle
Camera singola	7	7	7	8
Camera doppia	11	11	11	13
Camera tripla	15	15	15	18

Le superfici delle camere, inoltre, possono essere ridotte nella misura di cui alla presente Tabella B nel caso di ristrutturazione di esercizi in attività alla data del 13 gennaio 2007 che prevedano l'installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste. Tale deroga, pertanto, si applica esclusivamente alle camere già classificate e autorizzate ma prive di bagni e non può in alcun modo essere utilizzata per procedere ad ampliamenti della capacità ricettiva.

LOCALITA' CLASSIFICATE MONTANE

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montane, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

SEZIONE N 2

DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEI SEGUENTI ESERCIZI RICETTIVI: alberghi, motels, villaggi-albergo, alberghi residenziali, beauty-farms, alberghi diffusi di nuova apertura o oggetto di ristrutturazione

TABELLA A

	Superficie minima dei locali mq	Altezza minima dei locali mq
Camera singola 1,2,3 stelle	8	2,70
Camera singola 4,5 stelle e 5 stelle lusso	9	2,70
Camera doppia 1,2,3,stelle	14	2,70
Camera doppia 4 stelle	15	2,70
Camera doppia 5 stelle e 5 stelle lusso	16	2,70
Camera tripla 1,2,3 stelle	20	2,70
Bagni privati 1,2,3 stelle	3	2,40
Bagni privati 4 stelle	4	2,40
Bagni privati 5 stelle e 5 stelle lusso	5	2,40
Cucina e vani accessori		2,40
Soggiorno		2,70

Le superfici delle camere sono calcolate tenendo conto degli spazi aperti sulle stesse, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.

LOCALITA' CLASSIFICATE MONTANE

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montane, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

TABELLA O (Art. 50)**DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRA-ALBERGHIERI
E ALL'ARIA APERTA**

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE COUNTRY HOUSES	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	12	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	5	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40
Appartamento (con esclusione del servizio igienico)	20	

CASE PER FERIE CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA'	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	11	2,70
Camera a tre letti	15	2,70
Camera a quattro letti	18	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

CENTRI SOGGIORNO STUDI	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	12	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	5	2,70

OSTELLI PER LA GIOVENTU' KINDERHEIMER	Volume minimo a posto letto mc.	Altezza minima dei locali ml.
Camere con più posti letto con possibilità di posti letto sovrapposti del tipo a castello	7	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

segue Tabella O – pag. 2

RIFUGI ESCURSIONISTICI	Volume minimo a posto letto mc.	Altezza minima dei locali ml.
Camere con più posti letto con possibilità di posti letto sovrapposti del tipo a castello	7	2,70
Locale di soggiorno utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

BUNGALOWS DEI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E CAMPING VILLAGE	Superficie minima dei locali mq.	Altezza minima dei locali ml.
Camera singola	7	2,70
Camera doppia	12	2,70
Per ogni posto letto in più in ogni camera	5	2,70
Locale di soggiorno		2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori		2,40

LOCALITA' CLASSIFICATE MONTANE

Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI

Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;

ml. 2,40 per le cucine e i bagni;

ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montane, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.

LAVORI PREPARATORI

Preadozione disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Bracco, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), deliberazione 26 novembre 2012, n. 1503;
- assegnato, ai fini della formulazione del parere vincolante, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della l.r. 8/2011, alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio" e ai sensi dell'art. 39, comma 5, lett. e) del Regolamento interno del Consiglio regionale al Comitato per la legislazione, il 3 gennaio 2013;
- la II Commissione consiliare permanente e il Comitato per la legislazione, in data 27 febbraio 2013, hanno espresso parere favorevole, formulando osservazioni (parere n. 40).

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Bracco, deliberazione 10 giugno 2013, n. 567, con la quale sono state altresì recepite le osservazioni formulate sulla d.g.r. 1503/2012 dalla II Commissione consiliare permanente e dal Comitato per la legislazione, atto consiliare n. 1246 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza, alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio" e al Comitato per la legislazione, il 19 giugno 2013;
- licenziato dalla II Commissione consiliare permanente in data 27 giugno 2013, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Chiacchieroni (Atto n. 1246/BIS);
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 luglio 2013, deliberazione n. 258.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1:

- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R 5 gennaio 2010, n. 1). Il testo dell’art. 40 è il seguente:

«Art. 40 Testi unici.

1. Il Consiglio regionale autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l’ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.
2. Nel termine assegnato dalla legge la Giunta presenta al Consiglio il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto è sottoposto all’approvazione finale del Consiglio con sole dichiarazioni di voto.
3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione.
4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa; la approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l’inserimento delle nuove norme nel testo unico.
5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta, nel rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della Commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l’indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare.».

- La legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), è stata modificata dalla legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15).

Nota all’art. 2, comma 2:

- La legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà

d'impresa. Statuto delle imprese”, è pubblicata nella G.U. 14 novembre 2011, n. 265.

Note all'art. 3, commi 3 e 5:

- La legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1, recante “Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.”, è pubblicata nel B.U.R. 4 febbraio 2009, n. 5.
- Si riporta il testo dell'art 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” (pubblicato nella G.U. 23 marzo 2011, n. 67), come integrato dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (in G.U. 2 marzo 2012, n. 52) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (in S.O. alla G.U. 28 aprile 2012, n. 99):

«Art. 4

Imposta di soggiorno

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del

responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.».

Nota all'art. 6:

- La legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative” è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61.

Il testo dell'art. 9 è il seguente:

«Art. 9

Ambito territoriale delle unioni speciali di comuni.

1. I comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata, mediante le unioni speciali di comuni di cui al presente Titolo, le funzioni elencate nell'Allegato A della presente legge, nel rispetto della normativa statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il CAL, adotta il piano di riordino territoriale nel quale la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica delle unioni speciali di comuni è individuata sulla base della dimensione territoriale coincidente con una o più zone sociali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009 n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), purché appartenenti alla stessa azienda sanitaria locale e con territori contigui.».

Note all'art. 7:

- Il testo dell'art. 6, comma 1, lett. c) della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 6

Principi e criteri direttivi per la semplificazione procedimentale e provvedimentale.

1. Per quanto concerne la semplificazione procedimentale e provvedimentale, la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

Omissis.

c) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, concessione traslativa e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei

requisiti e presupposti di legge, con la segnalazione certificata di inizio attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente, corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste. A tal fine si procede all'estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
Omissis.».

- Si riporta il testo dell'art 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), dal decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 1 luglio 2009, n. 150) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. alla G.U. 4 agosto 2009, n. 179), dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160):

«Art. 38.

Impresa in un giorno

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell' articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del

decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il

prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, recante “Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 settembre 2010, n. 229.

Nota all'art. 8, comma 1:

- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8), 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo

2011, n. 15) e 19 dicembre 2012, n. 24 (in B.U.R. 27 dicembre 2012, n. 57).
Il testo dell'art. 5 è il seguente:

«Art. 5

Concertazione e partenariato istituzionale e sociale.

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.
2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.
3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti locali, attraverso le apposite conferenze previste dalla legislazione regionale sugli strumenti di pianificazione urbanistica strategica territoriale regionale e attraverso la concertazione con il Consiglio delle Autonomie locali.
4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.
5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione Europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.».

Nota all'art. 9, commi 4 e 6:

- Il testo dell'art. 4, commi 1, lett. a) e 2, lett. b) della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (si vedano le note all'art. 3, commi 3 e 5), è il seguente:

«Art. 4

Indirizzi regionali e piano di attività.

1. La Giunta regionale e gli altri soci partecipanti, sulla base della convenzione di cui all'articolo 1, comma 2, con proprio provvedimento:
 - a) adottano indirizzi ed approvano il conseguente piano di attività di Sviluppo Umbria S.p.A.;*Omissis.*
2. Sviluppo Umbria S.p.A. presenta ogni anno alla Giunta regionale ed agli altri soci:
 - b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo realizzate e/o previste nel corso dell'esercizio.*Omissis.».*

Nota all'art. 10, comma 4:

- La legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, recante “Disciplina delle attività agrituristiche” (pubblicata nel B.U.R. 20 agosto 1997, n. 39), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 12 agosto 1998, n. 31 (in B.U.R. 18 agosto 1998, n. 51), 13 dicembre 1999, n. 37 (in B.U.R. 22 dicembre 1999, n. 67), 16 luglio 2001, n. 18 (in B.U.R. 25 luglio 2001, n. 36), 13 febbraio 2007, n. 4 (in B.U.R. 21 febbraio 2007, n. 8), 16 febbraio 2010, n. 15 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9) e 23 marzo 2012, n. 3 (in B.U.R. 28 marzo 2012, n. 13).

Il testo dell'art. 14 è il seguente:

«Art. 14

Autorità per il riconoscimento della qualità.

1. È istituita dalla Giunta regionale l'Autorità per il riconoscimento della qualità delle aziende agrituristiche.

L'Autorità è costituita:

a) da un esperto in materia agrituristica, esterno all'amministrazione regionale;

b) da un funzionario regionale appartenente alla struttura operante in materia di turismo;

c) da un funzionario regionale competente in materia di agricoltura che svolge anche le funzioni di segretario.

2. L'Autorità è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

3. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

a) provvede, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale, all'accertamento ed alla valutazione dei requisiti di cui al comma 2, dell'art. 13;

b) dispone o nega, conseguentemente a quanto previsto dalla precedente lett. a), l'iscrizione delle aziende agrituristiche nell'albo regionale;

c) provvede almeno ogni tre anni alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 13 disponendo la cancellazione dall'albo delle aziende agrituristiche qualora non sussistano più le condizioni che ne avevano consentito l'iscrizione.

4. L'elenco delle aziende iscritte all'albo per la tutela della qualità e le cancellazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. All'esperto esterno all'amministrazione regionale di cui al precedente comma 1, è corrisposta per ciascuna pratica evasa relativa all'iscrizione all'albo, una indennità di lire 100.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di missione, nella misura prevista per i dirigenti regionali.».

Nota all'art. 27, comma 3:

- La legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 3 giugno 1985, n. 129.

Nota all'art. 37, comma 2:

- Si riporta il testo dell'art. 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 18 maggio 1992, n. 114), come modificato ed integrato dai decreti legislativi 10 settembre 1993, n. 360 (in G.U. 15 settembre 1993, n. 217), 15 gennaio 2002, n. 9 (in S.O. alla G.U. 12 febbraio 2002, n. 36) e dal decreto del Ministero della giustizia 19 dicembre 2012

(in G.U. 31 dicembre 2012, n. 303):

«Art. 185

Circolazione e sosta delle auto-caravan

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.».

Note all'art. 46, commi 1, 2 e 5:

- Il testo dell'art. 40 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (si vedano le note all'art. 1), è il seguente:

«Art. 40

Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia –
SUAPE.

1. Il presente Capo provvede all'adeguamento della disciplina dello Sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
2. Dall'entrata in vigore della presente legge lo Sportello unico per l'edilizia di cui al comma 1 è denominato Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE.
3. Nel caso in cui leggi, regolamenti o altri provvedimenti regionali fanno riferimento allo Sportello unico per l'edilizia o allo Sportello unico per le attività produttive, dall'entrata in vigore

della presente legge, esso deve intendersi riferito allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia - SUAPE.

4. Il SUAPE costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

5. Il SUAPE svolge anche i compiti e le attività previsti dall'articolo 5 della L.R. n. 1/2004.

6. Il SUAPE è la struttura organizzativa responsabile del procedimento unico ferme restando le competenze e l'autonomia delle singole amministrazioni, nell'attribuzione delle responsabilità provvedimentali e dei singoli procedimenti, ivi compreso il potere di vigilanza e controllo e sanzionatorio.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la normativa vigente.».

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), come modificata ed integrata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), dal decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 20 giugno 1998, n. 142), dalla legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, n. 220), dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94), dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), dal decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2010, n. 182), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 5 ottobre 2010, n. 233), dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), dalla legge 11 novembre 2011, n. 180 (in G.U. 14 novembre 2011, n. 265), dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. 23 novembre 2011, n. 273), dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 339), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4

aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265), dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80) e dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144).

Si riporta il testo degli artt. 19, 21-quinquies e 21-nonies:

«19.

Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di

prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20].

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

21-quinquies.

Revoca del provvedimento.

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca

comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

1-ter. [Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico].

21-nonies.

Annullamento d'ufficio.

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.».

- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42):

«Articolo 47

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Nota all'art. 50, comma 2:

- Il testo dell'art. 22, comma 1 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9, recante “Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione” (pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 novembre 2008, n. 50), è il seguente:

«Art. 22

Definizione di edificio esistente.

1. Si definiscono edifici quelli presenti sul territorio comunale e legittimati da titolo abilitativo o già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 o per quelli anteriori, se già esistenti alla data di entrata in vigore di normative che prevedevano l'obbligo di atti autorizzatori per realizzare interventi edilizi.

Omissis.».

Note all'art. 53, commi 1 e 2:

- Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 6 giugno 2011, n. 129), è stato modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82) e dal decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (in G.U. 18 maggio 2012, n. 115).

Si riporta il testo dell'art. 4:

«Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».

- La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 17 febbraio 1978, n. 48.

Nota all'art. 56, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (si vedano le note all'art. 53, commi 1 e 2):

«Art. 19
Obbligo di assicurazione

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.».

Note all'art. 57, commi 1, 2, 5 e 6, lett. e):

- Per il testo dell'art. 40 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, si vedano le note all'art. 46, commi 1, 2 e 5.
- Per il testo degli artt. 19, 21-quinquies e 21-nonies della legge regionale 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 46, commi 1, 2 e 5.
- Per il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 46, commi 1, 2 e 5.
- Per il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si vedano le note all'art. 53, commi 1 e 2.

Note all'art. 58, commi 1, 2 e 5:

- Per il testo dell'art. 40 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, si vedano le note all'art. 46, commi 1, 2 e 5.
- Per il testo degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge regionale 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 46, commi 1, 2 e 5.

Nota all'art. 62, comma 1:

- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 9 novembre 2007, n. 261.

Note all'art. 63:

- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (si vedano le note all'art. 53, commi 1 e 2):

«Art. 20
Direttore tecnico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio.».

- Per il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda la nota all'art. 62, comma 1.

Note all'art. 65, commi 2, 3 e 5:

- Per il testo dell'art. 19 decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si veda la nota all'art. 56, comma 1.
- Per il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si vedano le note all'art. 53, commi 1 e 2.
- Per la legge 27 dicembre 1977, n. 1084, si vedano le note all'art. 53, commi 1 e 2.
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (si vedano le note all'art. 53, commi 1 e 2):

«Art. 38
Opuscolo informativo

1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso:

- a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
- b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
- c) i pasti forniti;
- d) l'itinerario;
- e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
- f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
- g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
- h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;
- i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

3. Sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.».

Note all'art. 66, commi 1 e 2:

- Per il testo dell'art. 19 decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si veda la nota all'art. 56, comma 1.
- Il testo dell'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, recante “Disciplina del volontariato” (pubblicata nel B.U.R. 1 giugno 1994, n. 23), è il seguente:

«Art. 2

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. Nel registro regionale sono iscritte, a domanda, le organizzazioni di volontariato che:

- abbiano la sede legale in un comune della Regione;
- esercitino le attività di cui all'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

- risultino in possesso dei requisiti previsti all'art. 3.

3. Possono altresì essere iscritte le organizzazioni aventi sede legale in altra regione purché operanti nel territorio di uno o più comuni dell'Umbria con proprie autonome sezioni.

4. Il registro regionale è articolato in base alle attività svolte dalle organizzazioni nei seguenti settori:

- a) attività sociali;
- b) attività sanitarie;
- c) attività culturali ed artistiche;
- d) attività scientifiche;
- e) attività educative;
- f) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
- g) attività turistico-naturali;
- h) attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale;
- i) attività di protezione civile.

Le organizzazioni sono iscritte in relazione al prevalente settore di intervento o iniziativa.

5. Le iscrizioni nel registro regionale sono pubblicate annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.».

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, recante “Norme sull'associazionismo di promozione sociale” (pubblicata nel B.U.R. 24 novembre 2004, n. 50), è il seguente:

«Art. 2

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi:

- a) le associazioni a carattere regionale;
- b) le associazioni a carattere locale;
- c) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale;
- d) in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale.

2. Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e che svolgono attività in almeno quindici comuni della Regione.

3. Per associazioni a carattere locale si intendono quelle non ricomprese tra quelle del comma 2.

4. L'iscrizione al registro regionale è condizione per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 8 e per l'accesso agli interventi di sostegno previsti dalla presente legge e da altre leggi regionali nonché per l'accesso ad altri benefici regionali.

5. Nel registro regionale devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività. Nel registro devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

6. Il registro è pubblicato, entro il 31 marzo di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU).».

Nota all'art. 67, comma 5:

- Per il testo dell'art. 38 decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si vedano le note all'art. 65, commi 2, 3 e 5.

Nota all'art. 69, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (si vedano le note all'art. 53, commi 1 e 2):

«Art. 6
Definizione

1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.».

Nota all'art. 73, comma 1:

- Per il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda la nota all'art. 62, comma 1.

Nota all'art. 76:

- Il decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante “Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato”, è pubblicato nella G.U. 12 febbraio 1998, n. 35.

Nota all'art. 81, comma 4:

- Si riporta il testo dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 29 agosto 1977, n. 234):

«109.

Agevolazioni di credito.

Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all'ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti.

La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.».

Note all'art. 86, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9:

- La legge regionale 9 aprile 2013, n. 9, recante “Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015”, è pubblicata nel S.S. n. 4 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18.
- La legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, è pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15.
- Il testo degli artt. 17, 18 e 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, recante “Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28” (pubblicata nel B.U.R. 19 ottobre 1998, n. 63), come modificato dalle leggi regionali 14 maggio 2003, n. 9 (in B.U.R. 21 maggio 2003, n. 21) e 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), è il seguente:

«Art. 17

Patrimonio.

[1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, utilizzati per le funzioni attribuite, sono trasferiti agli enti locali destinatari delle funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse, senza vincolo di destinazione.

2. I beni immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate, sono assegnati in uso o in comodato agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse.

2-bis. I beni mobili, ivi compresi i beni mobili registrati di proprietà della Regione, utilizzati per l'esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate sono trasferiti agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse.

3. Il presidente della giunta regionale provvede con decreto, sulla base dei criteri definiti dalla giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, al trasferimento o all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario

redatto dalla competente struttura regionale in contraddittorio con ciascun ente destinatario.

4. I decreti del presidente della giunta regionale che trasferiscono agli enti locali i beni in relazione alle funzioni attribuite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili.

5. Il conferimento agli enti locali dei beni regionali, ai sensi dei commi 1 e 2, comporta la successione degli stessi nei diritti e negli obblighi inerenti la loro gestione.

6. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territoriali competenti. Resta salva la facoltà dell'amministrazione regionale di chiedere ed ottenere la restituzione oppure la copia conforme di ogni documento consegnato.

6-bis. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze.

6-ter. La gestione in uso o in comodato è disposta con atto che regola i rapporti finanziari con gli enti delegati o subdelegati connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestione dei beni ceduti].

Art. 18

Trasferimento strutture organizzative e personale.

[1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, determina le strutture organizzative ed il contingente organico di personale da trasferire o assegnare funzionalmente per lo svolgimento delle funzioni conferite, previo confronto ed esame con le organizzazioni sindacali.

2. La giunta regionale, sulla base delle predette determinazioni, stabilisce i piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente, previo confronto ed esame dei criteri con le organizzazioni sindacali, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.

3. La giunta regionale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, tramite contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, stabilisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione al personale trasferito delle forme di incentivazione previste dalla normativa vigente, anche tramite ricorso agli stanziamenti previsti in bilancio per il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi o ad altre autonome forme di stanziamento.

4. La giunta regionale provvede alla messa a disposizione del personale individuato negli elenchi di cui al comma 2 entro la data di effettivo esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

5. La giunta regionale provvede alla definitiva destinazione del personale agli enti locali entro i successivi sei mesi.

6. I posti relativi al contingente del personale trasferito sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della giunta regionale definita ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa agli interventi correttivi della finanza pubblica, e sono automaticamente soppressi all'atto del trasferimento del personale o al verificarsi, per qualsiasi causa, della vacanza degli stessi.

7. Gli enti locali di destinazione adeguano la propria pianta organica ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e provvedono all'inquadramento nei propri ruoli del personale trasferito.

8. Il personale trasferito conserva la propria posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.

9. Nel periodo intercorrente tra l'assegnazione del personale alle dipendenze funzionali degli enti locali e la definitiva destinazione, la Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale stesso.

10. Fino alla definitiva destinazione agli enti locali, gli oneri relativi al personale, individuato con gli elenchi di cui al comma 2, sono a carico della Regione che vi provvede con lo stanziamento iscritto in un apposito capitolo di bilancio. Successivamente tali oneri sono periodicamente oggetto di revisione sulla base dei costi effettivamente sostenuti dagli enti locali per fare fronte alle spese relative alle funzioni trasferite.

11. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.

12. La Regione favorisce il processo di innovazione organizzativa e funzionale che si renda necessario in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture regionali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, direttiva, controllo e ispezione].

Art. 19

Finanziamento delle funzioni conferite.

[1. Le funzioni conferite agli enti locali sono finanziate mediante l'attribuzione di risorse corrispondenti a quelle utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle medesime prima del conferimento. Tali risorse sono determinate, quanto alla prima definizione degli oneri e ai criteri di adeguamento per i successivi esercizi finanziari, dalla giunta regionale sulla base dei criteri definiti previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

2. Alle spese occorrenti per le nuove funzioni conferite dalla legge regionale di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i D.P.C.M. di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ai sensi dell'articolo 7, del D.Lgs. n. 112 del 1998.

3. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 2, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute e a quelle conferite agli enti locali e corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle stesse in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo esercizio. Al riguardo, si tiene conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali con i D.P.C.M. di cui al comma 2.

4. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni trasferite sono stanziare in specifici capitoli, rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane, e sono attribuite agli enti locali sulla base di parametri oggettivi senza vincolo di destinazione. La Regione può provvedere al finanziamento delle funzioni trasferite anche assegnando agli enti destinatari quote delle entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato. Tali quote sono stabilite con legge regionale di bilancio.

5. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni delegate o sub-delegate sono stanziare in appositi capitoli di bilancio regionale e sono ripartite tra gli enti locali in base a parametri oggettivi e con vincolo di destinazione.

6. Le assegnazioni di cui al comma 1 tengono conto delle spese relative all'organizzazione generale della Regione per effetto del conferimento delle funzioni.

7. A ciascun ente locale spettano i proventi delle tasse, diritti, tariffe, corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni nelle materie conferite dalla Regione.

8. Nel definire i parametri oggettivi per il riparto delle assegnazioni di cui ai commi 4 e 5, si tiene conto principalmente della popolazione e delle caratteristiche territoriali, nonché delle somme che ciascun ente può ottenere dalle entrate di cui al comma 7.

9. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari].».

- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all'art. 8, comma 1), è il seguente:

«Art. 27

Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

*Omissis.».*Nota all'art. 87, commi 1 e 2:

- Per la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, si veda la nota all'art. 10, comma 4.

Note all'art. 91, commi 1, 3, 4 e 7:

- La legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32.
- Per la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, si veda la nota all'art. 6.
- Il testo dell'art. 16 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11, recante “Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 22 maggio 2013, n. 24), è il seguente:

«Art. 16

Soppressione degli A.T.I.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 68 della L.R. n. 18/2011, sopprime gli Ambiti territoriali integrati di cui al Capo III del Titolo II della L.R. n. 23/2007, con le modalità di cui al presente articolo.

2. Ciascun A.T.I. continua ad esercitare le funzioni in materia di politiche sociali e turismo di cui all'articolo 17 della L.R. n. 23/2007, anche in riferimento a parti del proprio territorio, fino alla data di approvazione di tutti i regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Unioni speciali di comuni di cui alla L.R. n. 18/2011 ricadenti nel proprio territorio.

3. L'esercizio da parte delle Unioni speciali di comuni delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo già esercitate dagli A.T.I. ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 23/2007 avviene, per ciascuna Unione speciale di comuni, dalla data di approvazione del proprio regolamento di organizzazione e funzionamento.

4. Gli A.T.I. continuano a esercitare le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 17 della L.R. n. 23/2007 sino alla data di effettivo insediamento di tutti gli organi dell'AURI.

5. Il conferimento all'AURI delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 23/2007 in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti avviene dalla data di insediamento di tutti gli organi dell'AURI.

6. Ciascun A.T.I. è soppresso dal momento della realizzazione di tutte le seguenti condizioni:

- a) approvazione di tutti i regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Unioni speciali di comuni di cui alla L.R. n. 18/2011 ricadenti nell'ambito territoriale di ciascun A.T.I.;
- b) conferimento all'AURI delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- c) trasferimento del personale di ruolo degli A.T.I. all'AURI e all'Unione speciale di comuni.».

- La legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, recante “Legislazione turistica regionale”, è pubblicata nel B.U.R. 29 dicembre 2006, n. 60.

Note all'art. 93:

- La legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, è pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15.
- La legge regionale 21 gennaio 2000, n. 7, recante “Abrogazione della L.R. 20 giugno 1996, n. 13 e della L.R. 7 maggio 1997, n. 18, recanti modificazioni ed integrazioni della L.R. 12 settembre 1994, n. 33, in materia di interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo”, è pubblicata nel B.U.R. 9 febbraio 2000, n. 6.
- Per la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 si vedano le note all'art. 91, commi 1, 3, 4 e 7.
- Il testo dell'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese” (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 10
Modifica dell'articolo 95, comma 1, lettera d)
della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 - Legislazione
turistica regionale.

1. All'articolo 95, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, le parole "delle residenze d'epoca di cui all'articolo 44 e delle forme di ricettività di cui agli articoli 46 e 47" sono sostituite dalle seguenti parole: "delle residenze d'epoca gestite in forma imprenditoriale di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 44".j». Abrogato.

- Il testo degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali” (pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 24 febbraio 2010, n. 9), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 10
Modificazione all'art. 2.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è aggiunto il seguente:

“4-bis. La Regione istituisce e detiene l'elenco generale delle professioni turistiche, sulla base degli elenchi di cui all'articolo 87. L'elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.”.

Art. 11
Modificazione all'art. 3.

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della L.R. n. 18/2006 è abrogata.

Art. 12
Modificazione all'art. 4.

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. n. 18/2006 è abrogata.

Art. 13
Modificazione all'art. 11.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della L.R. n. 18/2006 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Con norme regolamentari la Regione disciplina l'iscrizione delle pro-loco nell'elenco provinciale, nonché i criteri per l'erogazione e concessione di contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).”.

Art. 14
Modificazione all'art. 40.

1. Al comma 4 dell'articolo 40 della L.R. n. 18/2006 dopo le parole: “la presenza di piazzole” sono inserite le seguenti: “con gli stessi requisiti di cui all'allegata tabella G”).

Art. 15
Modificazione all'articolo 44.

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della L.R. n. 18/2006 le parole: “dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni” sono soppresse.

Art. 16
Modificazione all'art. 46.

1. Al comma 2 dell'articolo 46 della L.R. n. 18/2006 la parola: “abituale” è soppressa.

Art. 17
Sostituzione dell'art. 49.

1. L'articolo 49 della L.R. n. 18/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 49
Validità della classificazione.

1. Il titolare della struttura ricettiva contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, di seguito denominata DIA, di cui all'articolo 52 dichiara la classificazione spettante alla propria struttura in base ai requisiti previsti dalle Tabelle allegate alla presente legge. La classificazione ha validità quinquennale a partire dal 1° gennaio 2011. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l'attività nel corso del

quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.».

Art. 18

Modificazione all'art. 51.

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della L.R. n. 18/2006 le parole: “, con esclusione di quelle di cui all'articolo 48,” sono soppresse.

Art. 19

Sostituzione dell'art. 52.

1. L'articolo 52 della L.R. n. 18/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52

Esercizio dell'attività ricettiva.

1. L'interessato che intende esercitare l'attività ricettiva in forma imprenditoriale presenta al Comune ove ha sede la struttura ricettiva la DIA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività. La DIA è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa vigente. L'interessato può avviare l'attività dalla data di presentazione della DIA.

2. La DIA contiene altresì la seguente certificazione:

a) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;

c) stipulazione di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;

d) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l'indicazione per ognuna delle camere e/o unità abitative dei rispettivi posti letto, ubicazione e periodo di apertura annuale o stagionale;

e) contestualmente alla DIA, l'interessato che intende esercitare l'attività ricettiva dichiara, ai fini del rilascio dei cartellini dei prezzi di ciascuna unità abitativa, le tariffe da applicare all'ente pubblico competente.

3. L'interessato che intende esercitare l'attività ricettiva nelle residenze d'epoca gestite in forma non imprenditoriale presenta la DIA, ai sensi del comma 1, al Comune ove ha sede la struttura. La DIA contiene la certificazione di cui al comma 2 con esclusione dell'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. L'interessato che intende esercitare l'attività di affittacamere ai sensi dell'articolo 46 e colui che intende esercitare l'attività di bed and breakfast di cui all'articolo 47 presenta la DIA di cui al comma 1, al Comune ove ha sede la struttura. L'interessato può avviare l'attività dalla data di presentazione della DIA. La DIA contiene la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti per la classificazione previsti dalla presente legge.

5. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata al Comune competente entro quindici giorni.

6. Il titolare, in caso di variazioni strutturali o dei servizi che comportano un mutamento della classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente entro quindici giorni, dichiarando la nuova classificazione; il Comune competente ha l'obbligo di effettuare i relativi controlli entro sessanta giorni dalla comunicazione.

7. In caso di subentro nella titolarità dell'attività ricettiva, il subentrante presenta la DIA dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

8. Il Comune competente, successivamente all'inizio delle attività di cui ai commi 1, 3 e 4, ha l'obbligo di effettuare controlli, con particolare riferimento ai servizi offerti dalla struttura in relazione alla tipologia ed alla classificazione ai sensi delle tabelle di cui alla presente legge, su tutte le strutture ricettive, entro sessanta giorni dalla presentazione della DIA. Il

Comune comunica alla Regione i dati concernenti i controlli ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4.

9. Il Comune competente, accertata la carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal Comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

10. L'interessato che intende locare ad uso turistico le case e gli appartamenti di cui all'articolo 48 effettua la comunicazione di cui all'articolo 54, comma 8.

11. Qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla presente legge, il Comune competente consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività è sospesa; nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, il Comune competente assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente o assume determinazioni ai sensi del comma 9.

12. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli anche al fine di garantire l'uniformità in relazione agli aspetti connessi all'esercizio dell'attività ricettiva.».

Art. 20

Integrazione della L.R. n. 18/2006.

1. Dopo l'articolo 52 della L.R. n. 18/2006 è inserito il seguente:

«Art. 52-bis

Commissione per le residenze d'epoca.

1. È istituita presso la competente struttura della Giunta regionale la Commissione per le residenze d'epoca composta da sei membri nominati dalla Giunta regionale, esperti nelle materie di cui alla presente legge. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni.

2. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d'epoca previsti dall'articolo 44, ai fini della classificazione dichiarata dal titolare. La Commissione esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune competente e nell'esercizio delle sue funzioni tiene conto dei parametri di valutazione stabiliti dalla Commissione per la Promozione della qualità di cui all'articolo 6.

3. In caso di parere negativo da parte della Commissione per le residenze d'epoca la classificazione non può essere confermata. Il Comune competente, sulla base del verbale della Commissione stessa, può concedere un termine per la regolarizzazione, sospendendo nel frattempo l'attività.».

Art. 21

Modificazione all'art. 53.

1. Al comma 1 dell'articolo 53 della L.R. n. 18/2006 le parole: «nell'autorizzazione o» sono soppresse.

Art. 22

Modificazioni all'art. 54.

1. Al comma 4 dell'articolo 54 della L.R. n. 18/2006 le parole: «l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e, in caso di subentro,» e le parole: «comma 4,» sono soppresse.

2. Al comma 8 dell'articolo 54 della L.R. n. 18/2006 le parole: «La comunicazione è inviata, in ogni caso, almeno cinque giorni

prima della data di inizio della prima locazione.” sono sostituite dalle seguenti: “L’esercizio dell’attività può iniziare dalla data della comunicazione.”.

Art. 23

Abrogazione dell’art. 55.

1. L’articolo 55 della L.R. n. 18/2006 è abrogato.

Art. 24

Abrogazione dell’art. 56.

1. L’articolo 56 della L.R. n. 18/2006 è abrogato.

Art. 25

Abrogazione dell’art. 57.

1. L’articolo 57 della L.R. n. 18/2006 è abrogato.

Art. 26

Modificazione all’art. 60.

1. Al comma 1 dell’articolo 60 della L.R. n. 18/2006 le parole: “, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva,” sono soppresse.

Art. 27

Modificazioni all’art. 62.

1. Al comma 1 dell’articolo 62 della L.R. n. 18/2006 le parole: “senza autorizzazione o” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 62 della L.R. n. 18/2006 le parole: “autorizzazione o” sono soppresse.
3. Al comma 3 dell’articolo 62 della L.R. n. 18/2006 le parole: “nell’autorizzazione o” sono soppresse.
4. Al comma 8 dell’articolo 62 della L.R. n. 18/2006 le parole: “riferiti alla tipologia ricettiva autorizzata e alla classificazione” sono sostituite dalle seguenti: “dichiarati nella DIA”.
5. Al comma 9 dell’articolo 62 della L.R. n. 18/2006 le parole: “l’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “la DIA”.
6. Il comma 10 dell’articolo 62 della L.R. n. 18/2006 è sostituito dal seguente:
“10. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo una tipologia ricettiva diversa da quella dichiarata o servizi non posseduti o un livello di classificazione diverso da quello attribuito o non indica la tipologia ricettiva dichiarata, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.”.
7. Al comma 13 dell’articolo 62 della L.R. n. 18/2006 dopo le parole: “Chiunque non effettua” sono aggiunte le seguenti: “nei termini stabiliti” e dopo le parole: “da euro 1.000,00 a 4.000,00.” è inserito il seguente periodo: “Le sanzioni non si applicano in caso di invio tardivo dei suddetti dati entro e non oltre tre giorni dal termine di scadenza di cui all’articolo 54, comma 5.”.
8. Dopo il comma 15 dell’articolo 62 della L.R. n. 18/2006 è inserito il seguente:
“15-bis. Chiunque continua l’esercizio dell’attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte del Comune competente, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.”.

Art. 28

Modificazione all’art. 66.

1. Al comma 1 dell’articolo 66 della L.R. n. 18/2006 il periodo: “Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo di cui all’articolo 67 è subordinato alla stipula di polizza assicurativa di garanzia da parte del richiedente l’autorizzazione stessa.” è sostituito dal seguente: “L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo di cui all’articolo 67 è

subordinato alla stipula di polizza assicurativa di garanzia da parte dello stesso dichiarante.».

Art. 29
Sostituzione dell'art. 67.

1. L'articolo 67 della L.R. n. 18/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 67

Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

1. L'interessato che intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta la DIA alla Provincia competente per territorio. L'interessato può iniziare l'esercizio dell'attività dalla data di presentazione della DIA.
2. La DIA è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 65 e all'articolo 63, comma 4 nonché la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 66.
3. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata alla Provincia competente entro quindici giorni.
4. La Provincia competente, successivamente all'inizio dell'attività di cui al comma 1 ha l'obbligo di effettuare controlli entro trenta giorni dalla presentazione della DIA. La Provincia ha altresì l'obbligo di verificare annualmente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 66.
5. La Provincia competente, accertata la carenza dei requisiti richiesti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dalla Provincia, la stessa assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.
6. La Provincia competente adotta, altresì, provvedimenti di autotutela nel caso di:
 - a) variazione della titolarità dell'agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva dichiarazione alla Provincia competente;
 - b) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 71;
 - c) mancata dichiarazione della chiusura temporanea di cui all'articolo 70 per il periodo consentito;
 - d) chiusura temporanea di cui all'articolo 70 oltre il periodo consentito;
 - e) mancata dichiarazione dell'apertura di una filiale;
 - f) gravi irregolarità accertate circa l'adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al D.Lgs. 206/2005;
 - g) mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'articolo 66.».

Art. 30
Sostituzione dell'art. 68.

1. L'articolo 68 della L.R. n. 18/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 68

Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo.

1. L'apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo aventi sede nel territorio provinciale è soggetta a DIA presentata alla Provincia competente. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.
2. L'apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie di viaggio e turismo principali aventi sede in altra regione italiana o in altro Stato dell'Unione europea è soggetta a DIA presentata alla Provincia competente. Il titolare dichiara i dati concernenti l'agenzia principale nonché i dati e i massimali della polizza assicurativa di cui all'articolo 66, comma 2.
3. Il titolare di cui al comma 2 con filiali nel territorio provinciale comunica alla Provincia competente qualsiasi mutamento della situazione originaria dell'agenzia principale.

4. La Provincia competente, successivamente all'apertura delle filiali di agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1 ha l'obbligo di effettuare controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della DIA.

5. La Provincia competente, accertata la carenza dei requisiti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c) e all'articolo 66, comma 2 adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare i requisiti alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dalla Provincia, la stessa assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.».

Art. 31

Modificazione all'art. 69.

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 69 della L.R. n. 18/2006 le parole: "nell'autorizzazione o nella comunicazione di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "nella DIA".

Art. 32

Modificazione all'art. 70.

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della L.R. n. 18/2006 le parole: "dell'autorizzazione" sono soppresse.

Art. 33

Modificazione all'art. 71.

1. Il comma 2 dell'articolo 71 della L.R. n. 18/2006 è sostituito dal seguente:

"2. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all'interno, in maniera immediatamente visibile, la DIA".

Art. 34

Modificazione all'art. 72.

1. Al comma 2 dell'articolo 72 della L.R. n. 18/2006 dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 73" sono inserite le seguenti: "che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo".

Art. 35

Modificazione all'art. 74.

1. Il comma 4 dell'articolo 74 della L.R. n. 18/2006 è abrogato.

Art. 36

Abrogazione dell'art. 75.

1. L'articolo 75 della L.R. n. 18/2006 è abrogato.

Art. 37

Abrogazione dell'art. 76.

1. L'articolo 76 della L.R. n. 18/2006 è abrogato.

Art. 38

Modificazioni e integrazioni all'art. 79.

1. Al comma 1 dell'articolo 79 della L.R. n. 18/2006 le parole: "ottenuto le prescritte autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "presentato la DIA".

2. Al comma 2 dell'articolo 79 della L.R. n. 18/2006 le parole: "in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività" sono sostituite dalle seguenti: "esercitando un'attività".

3. Al comma 4 dell'articolo 79 della L.R. n. 18/2006 la parola: "autorizzata" è sostituita dalla seguente: "dichiarata".

4. Al comma 6 dell'articolo 79 della L.R. n. 18/2006 le parole: "le prescritte autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "avere presentato la DIA".

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 79 della L.R. n. 18/2006 è inserito il seguente:

"7-bis. Chiunque continua l'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte della Provincia competente, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00."

Art. 39

Integrazione dell'art. 83.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 83 della L.R. n. 18/2006 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica è subordinata alla stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 87, comma 1, lettera e).".

Art. 40

Modificazione all'art. 85.

1. Il comma 4 dell'articolo 85 della L.R. n. 18/2006 è sostituito dal seguente:

"4. La Provincia competente, sulla base degli esiti dell'esame finale abilitante, previa verifica dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87, rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione ed il tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale."

Art. 41

Modificazioni all'art. 87.

1. Al comma 1 dell'articolo 87 della L.R. n. 18/2006 dopo le parole: "di cui all'articolo 81, comma 2" sono aggiunte le seguenti: "di natura ricognitiva".

2. Il comma 2 dell'articolo 87 della L.R. n. 18/2006 è sostituito dal seguente:

"2. L'esercizio delle professioni turistiche di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione della DIA alla Provincia competente che rilascia il tesserino personale di riconoscimento. Tale tesserino deve essere visibile durante l'esercizio dell'attività professionale."

3. Il comma 3 dell'articolo 87 della L.R. n. 18/2006 è sostituito dal seguente:

"3. La Provincia competente verifica con cadenza triennale il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) nonché annualmente il rinnovo della polizza di responsabilità civile di cui all'articolo 83 comma 3-bis."

4. Al comma 5 dell'articolo 87 della L.R. n. 18/2006 dopo le parole: "alla Agenzia di promozione turistica" sono aggiunte le seguenti: ", alla Regione".

Art. 42

Modificazione all'art. 88.

1. Al comma 1 dell'articolo 88 della L.R. n. 18/2006 le parole: "Ai fini del mantenimento dell'iscrizione agli elenchi provinciali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i)" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini della continuazione dell'esercizio dell'attività".

Art. 43

Abrogazione dell'art. 89.

1. L'articolo 89 della L.R. n. 18/2006 è abrogato.

Art. 44

Modificazione ed integrazione all'art. 97.

1. Il comma 1 dell'articolo 97 della L.R. n. 18/2006 è sostituito dal seguente:

“1. La Provincia competente, per le iniziative previste all'articolo 95, concede il concorso sugli interessi ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 9, nella misura massima di quattro punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 97 della L.R. n. 18/2006 è inserito il seguente:

“1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in forma attualizzata su mutui concessi, a condizioni liberamente concordate tra le parti, da Istituti bancari convenzionati per un importo pari al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.”.

Art. 45

Modificazioni all'art. 107.

1. Al comma 1 dell'articolo 107 della L.R. n. 18/2006 il periodo: “Fino all'effettivo trasferimento delle funzioni, i procedimenti relativi alle strutture ricettive, alle professioni turistiche e alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale, sono portati a compimento ai sensi delle norme abrogate dalla presente legge, recanti la disciplina delle rispettive materie.” è sostituito dal seguente: “Fino all'effettivo trasferimento delle funzioni, i procedimenti relativi alle professioni turistiche e alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale e alle associazioni pro-loco, sono portati a compimento ai sensi delle norme abrogate dalla presente legge, recanti la disciplina delle rispettive materie, in quanto compatibili.”. Abrogato: .

- Il Capo XIV - art. 129 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (si vedano le note all'art. 1), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

*«[CAPO XIV
ULTERIORE INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE
27 DICEMBRE 2006, N. 18
(LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE)*

Art. 129

Integrazione all'articolo 60.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è inserito il seguente: «1-bis. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l'utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del Reg. reg. n. 9/2008, le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle “N” ed “O”, nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alle misure previste negli edifici esistenti.].». Abrogato.

- Il testo delle “Funzioni in materia di turismo” all'allegato A) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (si veda la nota all'art. 6), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«Allegato A

Articolo 9, comma 1

Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni

Omissis.

[Funzioni in materia di turismo

- a) informazione e accoglienza turistica, sulla base di indirizzi, criteri e standard stabiliti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) della L.R. n. 18/2006. Al fine di garantire omogeneità*

dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, alla Regione compete il coordinamento, anche tecnico, delle funzioni, ivi compresa la definizione della consistenza e della dislocazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica di area vasta;

b) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili, acquisiti dai comuni, sul movimento turistico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. e), punto 1 della L.R. n. 18/2006;

c) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive e conseguente rilascio dei cartellini vidimati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. e), punto 2 della L.R. n. 18/2006;

d) raccolta e redazione delle informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;

e) vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. f) e g) della L.R. n. 18/2006, nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo;

f) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica locale, approvati dalla Giunta regionale ed espressamente affidati all'unione speciale di comuni.] Abrogato. Omissis.».

- La legge regionale 23 marzo 2012, n. 4, recante “Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale)”, è pubblicata nel B.U.R. 28 marzo 2012, n. 13.
- Il testo degli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 16, commi 1 e 2 della legge regionale 28 giugno 2012, n. 10, recante “Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.)” (pubblicata nel B.U.R. 29 giugno 2012, n. 28), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Articolo 6
Integrazione all'articolo 2.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 18/2006, è inserito il seguente:

"2-bis. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.)."

Articolo 7
Integrazione alla L.R. 18/2006.

1. Dopo l'articolo 5 della L.R. 18/2006, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis

(Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata)

1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal documento triennale di indirizzo strategico di cui all'articolo 5, approva entro il 31 ottobre, il Piano annuale di attività di promozione turistica e integrata per il successivo anno, di seguito Piano annuale di attività, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili indicate nel bilancio pluriennale.

2. Nell'ambito del Piano annuale di attività vengono definiti i criteri ed i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste e per la gestione e rendicontazione delle risorse destinate.
3. Il Piano annuale di attività è approvato previa acquisizione del parere del Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata di cui all'articolo 7-bis.
4. Le attività di promozione turistica e integrata, definite nel Piano annuale di attività, possono essere realizzate attraverso Sviluppo Umbria S.p.A. che provvede all'inserimento delle stesse nell'ambito del piano di attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. 1/2009.
5. Sviluppo Umbria S.p.A., previa deliberazione della Giunta regionale, può collaborare con la struttura regionale competente in materia di turismo e con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata alla realizzazione di progetti di promozione turistica e integrata a carattere interregionale, nazionale e internazionale, anche in raccordo con enti e agenzie nazionali.
6. Sviluppo Umbria S.p.A. relaziona semestralmente alla Giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività realizzate in attuazione del piano di cui al comma 4 nei termini previsti dal comma 2, lettera b) dell'articolo 4 della L.R. 1/2009."

Articolo 8
Integrazione alla L.R. 18/2006.

Dopo l'articolo 7 della L.R. 18/2006, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis

(Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito "Comitato di coordinamento", composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppo Umbria S.p.A., nonché da diciotto membri designati:
 - a) sette dal Consiglio delle Autonomie locali di cui cinque in rappresentanza dei comuni;
 - b) quattro dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;
 - c) quattro, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio e servizi;
 - d) due dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;
 - e) uno, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Le rappresentanze di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono individuate sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.
3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il Comitato di coordinamento opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo è integrato con le designazioni successivamente pervenute.
4. Il Comitato di coordinamento è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura.
5. Il Comitato di coordinamento:
 - a) esprime parere obbligatorio sul Piano annuale di attività di cui all'articolo 5-bis;
 - b) promuove iniziative, progetti, indagini e studi relativi alla materia turismo e promozione turistica e integrata;
 - c) supporta la Regione nelle funzioni di indirizzo e coordinamento della attività di valorizzazione delle risorse turistiche territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
6. L'Assessore regionale in materia di turismo e promozione presiede e convoca il Comitato di coordinamento.

7. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Le attività di segreteria e di supporto tecnico vengono esercitate dal Servizio regionale competente in materia di turismo.
8. Ai componenti del Comitato di coordinamento non spetta alcun compenso.".

Articolo 9

Modificazione all'articolo 53.

1. Al comma 2 dell'articolo 53 della L.R. 18/2006, le parole: "all'Agenzia di promozione turistica e," sono soppresse.

Articolo 10

Modificazione all'articolo 69.

1. Al comma 2 dell'articolo 69 della L.R. 18/2006, le parole: "e lo trasmette semestralmente all'Agenzia di promozione turistica" sono soppresse.

Articolo 11

Modificazione all'articolo 87.

1. Al comma 5 dell'articolo 87 della L.R. 18/2006, le parole: "alla Agenzia di promozione turistica," sono soppresse.

Articolo 12

Abrogazioni alla L.R. 18/2006.

1. Il Capo IV del Titolo I è abrogato; gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della L.R. 18/2006 sono abrogati.
2. Il comma 21-bis dell'articolo 107 della L.R. 18/2006 è abrogato.

Articolo 16

Norma finanziaria.

1. Per l'esercizio finanziario 2012 le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge all'UPB 09.1.001 (cap. 5304, 5305 e 5303) sono attribuite rispettivamente alle seguenti UUPPBB del bilancio regionale:

- a) all'UPB 09.1.001 per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 5-bis della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (cap. 5306 n.i.);
- b) all'UPB 02.1.005 (Amministrazione del personale);
- c) all'UPB 02.1.014 (Gestione del patrimonio e del demanio e logistica).

2. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa per le attività di cui all'articolo 5-bis della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (cap. 5306 n.i.) sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.

3. A seguito dell'approvazione del Bilancio di liquidazione di cui all'articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'iscrizione delle attività e passività residue di cui all'articolo 4, comma 5.j). Abrogato.

- La legge regionale 19 luglio 1972, n. 7, recante "Esercizio delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera", è pubblicata nel B.U.R. 20 luglio 1972, n. 20.
- La legge regionale 15 dicembre 1972, n. 28, recante "Proroga per il biennio 1973/1974 della classificazione alberghiera in atto in Umbria ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651", è pubblicata nel B.U.R. 20 dicembre 1972, n. 36.

- La legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10, recante “Attrezzature ricettive alberghiere e turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 30 gennaio 1973, n. 3.
- La legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, recante “Costituzione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno”, è pubblicata nel B.U.R. 23 gennaio 1974, n. 3.
- La legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12, recante “Provvidenze urgenti ed eccezionali a favore dell'industria alberghiera e della ristorazione”, è pubblicata nel B.U.R. 30 gennaio 1974, n. 4.
- La legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, recante “Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 25 maggio 1974, n. 18.
- La legge regionale 14 agosto 1974, n. 48, recante “Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692”, è pubblicata nel B.U.R. 23 agosto 1974, n. 29.
- La legge regionale 17 agosto 1974, n. 51, recante “Ristrutturazione dell'Azienda autonoma turismo di Orvieto”, è pubblicata nel B.U.R. 23 agosto 1974, n. 29.
- La legge regionale 29 novembre 1974, n. 63, recante “Ristrutturazione dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello”, è pubblicata nel B.U.R. 10 dicembre 1974, n. 41.
- La legge regionale 7 gennaio 1975, n. 2, recante “Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1973-1974 per il biennio 1975-1976”, è pubblicata nel B.U.R. 8 gennaio 1975, n. 2.
- La legge regionale 26 maggio 1975, n. 35, recante “Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo”, è pubblicata nel B.U.R. 4 giugno 1975, n. 24.
- La legge regionale 25 giugno 1976, n. 25, recante “Modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, concernente: Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 7 luglio 1976, n. 28.
- La legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13, recante “Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia, Spoleto in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo e ampliamento del territorio delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del ternano e dell'orvietano”, è pubblicata nel B.U.R. 23 febbraio 1977, n. 8.
- La legge regionale 11 marzo 1977, n. 14, recante “Proroga della efficacia della classificazione alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 16 marzo 1977, n. 11.
- La legge regionale 27 giugno 1977, n. 30, recante “Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692”, è pubblicata nel B.U.R. 29 giugno 1977, n. 29.

- La legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2, recante “Rifinanziamento legge regionale 23 agosto 1977, n. 49. Attività promozionale e pubblicitaria turistica”, è pubblicata nel B.U.R. 25 gennaio 1978, n. 4.
- La legge regionale 3 novembre 1978, n. 64, recante “Modifica dell'art. 4, lettera c), della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5: «Costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno»”, è pubblicata nel B.U.R. 8 novembre 1978, n. 47.
- La legge regionale 9 marzo 1979, n. 10, recante “Proroga efficacia classificazione alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 14 marzo 1979, n. 13.
- La legge regionale 22 giugno 1979, n. 32, recante “Interventi per insediamenti turistici”, è pubblicata nel B.U.R. 27 giugno 1979, n. 31.
- La legge regionale 19 dicembre 1979, n. 67, recante “Proroga della efficacia della classificazione alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 27 dicembre 1979, n. 65.
- La legge regionale 28 dicembre 1979, n. 69, recante “Costituzione dell'Azienda di cura, soggiorno e turismo dell'Amerino ed ampliamento del territorio delle Aziende di Gubbio, di Spoleto e del ternano”, è pubblicata nel B.U.R. 2 gennaio 1980, n. 1.
- La legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71, recante “Organi delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo: istituzione del comitato esecutivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5”, è pubblicata nel B.U.R. 2 gennaio 1980, n. 1.
- La legge regionale 28 dicembre 1979, n. 73, recante “Rifinanziamento art. 1, lettera b), della legge regionale 22 giugno 1979, n. 32”, è pubblicata nel B.U.R. 2 gennaio 1980, n. 1.
- La legge regionale 26 febbraio 1981, n. 13, recante “Proroga della efficacia della classificazione alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 27 febbraio 1981, n. 11.
- Il testo degli artt. 10 e 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, recante “Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive, alberghiere e all'aria aperta” (pubblicata nel B.U.R. 15 giugno 1981, n. 32), come modificato dalle leggi regionali 14 aprile 1987, n. 23 (in B.U.R. 17 aprile 1987, n. 27) e 27 dicembre 2006, n. 18 (in B.U.R. 29 dicembre 2006, n. 60) e come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 10
Vigilanza.

[L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge spetta, per gli esercizi ricettivi alberghieri, alla Giunta regionale che può avvalersi delle Aziende di promozione turistica.

L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge spetta, per gli esercizi ricettivi all'aria aperta, ai Comuni.

Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale va presentato, per le aziende ricettive alberghiere alla Regione dell'Umbria - Ufficio turismo e industria alberghiera - e per le aziende ricettive all'aria aperta, ai Comuni, competenti per territorio].

Art. 11
Sanzioni amministrative.

[La licenza di esercizio all'attività di azienda ricettiva alberghiera e all'aria aperta senza la preventiva classificazione da parte della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 33 del 1981, è nulla. In tal caso, l'Ufficio turismo - Industria alberghiera della Giunta regionale invita l'Amministrazione comunale a regolarizzare il procedimento amministrativo. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 3 milioni:

- il titolare di azienda ricettiva il quale attribuisca al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura, non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;*
- il titolare di azienda ricettiva, il quale ometta di inoltrare denuncia ai sensi del precedente articolo 6;*
- il titolare di azienda ricettiva, il quale si rifiuti di fornire all'Azienda di promozione turistica, competente per territorio, e al Comune le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dagli stessi al medesimo fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero;*
- il titolare di azienda ricettiva il quale non provveda ad evidenziare, nelle insegne poste all'esterno del proprio esercizio, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita;*
- il titolare di azienda ricettiva che chiuda temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 8 della presente legge.*

È assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000 il titolare di azienda ricettiva il quale non provveda, nei termini previsti dalla presente legge, ad effettuare la denuncia del proprio esercizio, corredata degli elementi prescritti.

In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a 30 giorni.

È altresì disposta la chiusura qualora il titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.

Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000].».
Abrogato.

- La legge regionale 12 agosto 1981, n. 54, recante “Rifinanziamento L.R. n. 10/1973 e L.R. n. 32/1979”, è pubblicata nel B.U.R. 19 agosto 1981, n. 45.
- La legge regionale 18 dicembre 1981, n. 81, recante “Interventi per l'ammodernamento e il miglioramento delle aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta”, è pubblicata nel B.U.R. 23 dicembre 1981, n. 69.
- La legge regionale 2 aprile 1982, n. 13, recante “Norme per il rilascio di licenza per l'esercizio della professione di guida turistica nella Regione Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. 7 aprile 1982, n. 20.
- La legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5 ed alla legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71”, è pubblicata nel B.U.R. 24 febbraio 1984, n. 16.
- La legge regionale 11 maggio 1984, n. 28, recante “Modificazione della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 64/1978, dalla L.R. n. 71/1979, dalla L.R. n. 7/1984. Costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno”, è

pubblicata nel B.U.R. 16 maggio 1984, n. 36.

- La legge regionale 14 agosto 1986, n. 36, recante “Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici”, è pubblicata nel B.U.R. 20 agosto 1986, n. 63.
- La legge regionale 13 aprile 1987, n. 20, recante “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36. Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici”, è pubblicata nel B.U.R. 15 aprile 1987, n. 26.
- La legge regionale 14 aprile 1987, n. 23, recante “Integrazioni e modificazioni alla L.R. 8 giugno 1981, n. 33. Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive alberghiere e all'aria aperta”, è pubblicata nel B.U.R. 17 aprile 1987, n. 27.
- La legge regionale 4 luglio 1988, n. 19, recante “Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 13 luglio 1988, n. 44.
- La legge regionale 30 agosto 1988, n. 34, recante “Modificazione degli importi delle sanzioni amministrative di cui alla legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 recante: «Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo»”, è pubblicata nel B.U.R. 6 settembre 1988, n. 59.
- La legge regionale 14 novembre 1988, n. 43, recante “Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 21 novembre 1988, n. 84.
- La legge regionale 18 gennaio 1989, n. 4, recante “Norme per la disciplina dell'attività professionale di animatore turistico”, è pubblicata nel B.U.R. 25 gennaio 1989, n. 4.
- La legge regionale 18 aprile 1989, n. 11, recante “Modificazione della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 - Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 26 aprile 1989, n. 17.
- La legge regionale 22 giugno 1989, n. 18, recante “Norme per la disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre”, è pubblicata nel B.U.R. 28 giugno 1989, n. 26.
- La legge regionale 22 giugno 1989, n. 19, recante “Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi”, è pubblicata nel B.U.R. 28 giugno 1989, n. 26.
- La legge regionale 22 giugno 1989, n. 20, recante “Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore di albergo”, è pubblicata nel B.U.R. 28 giugno 1989, n. 26.
- La legge regionale 4 aprile 1990, n. 13, recante “Accoglienza turistico-ricettiva nelle residenze d'epoca”, è pubblicata nel B.U.R. 11 aprile 1990, n. 15.
- La legge regionale 12 dicembre 1990, n. 44, recante “Modificazioni della legge regionale 14 novembre 1988, n. 43: «Tariffe delle strutture ricettive e delle

professioni turistiche»”, è pubblicata nel B.U.R. 19 dicembre 1990, n. 53.

- La legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4, recante “Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 3 febbraio 1993, n. 5.
- La legge regionale 22 febbraio 1994, n. 3, recante “Proroga del termine di cui all'art. 14 della L.R. 27 gennaio 1993, n. 4. Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri”, è pubblicata nel B.U.R. 2 marzo 1994, n. 9.
- La legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, recante “Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 23 marzo 1994, n. 12.
- La legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, recante “Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8”, è pubblicata nel B.U.R. 21 settembre 1994, n. 44.
- La legge regionale 1 aprile 1996, n. 8, recante “Integrazione della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 - Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 10 aprile 1996, n. 17.
- La legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32, recante “Interpretazione autentica del disposto del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 12 settembre 1994, n. 33, come aggiunto dalla L.R. 7 maggio 1997, n. 18 - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8”, è pubblicata nel B.U.R. 5 novembre 1997, n. 54.
- La legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5, recante “Norme per la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e turismo”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 1998, n. 15.
- La legge regionale 5 marzo 1999, n. 4, recante “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 giugno 1989, n. 20 - Norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo”, è pubblicata nel B.U.R. 17 marzo 1999, n. 16.
- La legge regionale 5 marzo 1999, n. 5, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 4 luglio 1988, n. 19 - Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 17 marzo 1999, n. 16.
- La legge regionale 5 marzo 1999, n. 6, recante “Modificazioni della L.R. 22 giugno 1989, n. 19 - Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi”, è pubblicata nel B.U.R. 17 marzo 1999, n. 16.
- La legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27, recante “Ulteriore modificazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta”, è pubblicata nel B.U.R. 3 novembre 1999, n. 57.
- La legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 - Interventi per la

qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8", è pubblicata nel B.U.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

- La legge regionale 31 marzo 2000, n. 33, recante "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8, recante: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 12 settembre 1994, n. 33 - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8", è pubblicata nel B.U.R. 12 aprile 2000, n. 22.
- La legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta", è pubblicata nel B.U.R. 24 gennaio 2001, n. 4.
- La legge regionale 19 novembre 2001, n. 29, recante "Disciplina dell'organizzazione turistica regionale", è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58.
- La legge regionale 29 ottobre 2003, n. 19, recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5 - Norme per la disciplina dell'attività di agenzia di viaggio e turismo", è pubblicata nel B.U.R. 12 novembre 2003, n. 47.
- Il regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21, recante "Regolamento per l'effettuazione delle sessioni di esame per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche", è pubblicato nel B.U.R. 20 luglio 1988, n. 46.
- Il regolamento regionale 1 marzo 1999, n. 2, recante "Disciplina delle Associazioni turistiche pro-loco", è pubblicato nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 14.
- Il regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6, recante "Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali", è pubblicato nel B.U.R. 4 dicembre 2002, n. 53.
- Il regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 11, recante "Modificazioni e integrazioni del Reg. 22 novembre 2002, n. 6 - Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali", è pubblicato nel B.U.R. 30 luglio 2003, n. 31.